

**MODIFICHE AL LIBRO VIII DEL REGOLAMENTO INTERMEDIARI  
IN MATERIA DI CONSULENTI FINANZIARI**

**Documento per la consultazione**

**28 Luglio 2017**

## PREMESSA

Con riferimento al Documento del 28 luglio 2017 con il quale sono state sottoposte a consultazione pubblica le modifiche al Libro VIII del Regolamento Intermediari in materia di consulenti finanziari, per il recepimento della Direttiva 2014/65/UE (*MiFID II*) e delle connesse misure di esecuzione di c.d. *livello 2*, nonché per l'attuazione della L. n. 114 del 9 luglio 2015 ("Legge di delegazione europea 2014") e della Legge di Stabilità per il 2016, si sottopongono all'attenzione della Commissione gli spunti di riflessione che seguono.

La tabella sottostante è suddivisa in due colonne, in cui sono riportate rispettivamente:

- (i) nella colonna di sinistra, le disposizioni del Regolamento Intermediari sottoposte a consultazione con evidenziate in barrato (per le parti cancellate) e in grassetto (per le parti aggiunte) le modifiche che Consob intende apporvi;
- (ii) nella colonna a destra, i commenti relativi alle norme e le eventuali proposte di modifica da parte dell'Organismo.

Nel ringraziare per l'attenzione che potrà essere dedicata, l'Organismo si riserva di formulare le ulteriori osservazioni che si renderanno eventualmente necessarie successivamente alla pubblicazione degli esiti della presente consultazione, nonché in considerazione delle modifiche dei regolamenti ministeriali di cui agli articoli 18-*bis*, 18-*ter* e 31 del nuovo Testo Unico e successivamente all'avvio dell'operatività.

L'Organismo richiede la pubblicazione del presente documento.

REGOLAMENTO INTERMEDIARI	COMMENTO
<p style="text-align: center;"><b>LIBRO VIII</b> <b>ALBO E ATTIVITÀ DEI CONSULENTI FINANZIARI</b> <b>PARTE I</b> <b>DISPOSIZIONI PRELIMINARI</b></p> <p style="text-align: center;"><u>Art. 91</u> (Definizioni)</p> <p>1. Nel presente Libro si intendono per:</p> <p>a) <del>“regolamento ministeriale”: il regolamento adottato dal Ministro dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 31, comma 5, del Testo Unico;</del> <b>«offerta fuori sede»: la promozione e il collocamento presso il pubblico di strumenti finanziari, di servizi e attività di investimento di cui all’articolo 30 del Testo Unico;</b></p> <p>b) <del>“Organismo”: l’Organismo di cui all’articolo 31, comma 4, del Testo Unico;</del> <b>“regolamento ministeriale di cui all’articolo 18-bis”: il regolamento adottato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’articolo 18-bis, comma 1, del Testo Unico;</b></p> <p>c) <del>“albo”: l’albo unico dei consulenti finanziari di cui all’articolo 31, comma 4, del Testo Unico;</del> <b>“regolamento ministeriale di cui all’articolo 18-ter”: il regolamento adottato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’articolo 18-ter, commi 1 e 2, del Testo Unico;</b></p> <p>d) <del>“consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede”: il consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede iscritto all’albo di cui all’articolo 31,</del></p> <p><del>comma 4, del Testo Unico;</del> <b>“regolamento ministeriale di cui all’art.</b></p>	<p>1. Con riferimento alle definizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- si segnala alla lett. <i>e</i>) un refuso nella denominazione dell’Organismo, che non prevede l’utilizzo della punteggiatura (art. 1, comma 36, l. n. 208 del 28.12.2015);</li> <li>- in considerazione delle figure individuate nella definizione di cui all’art. 2 del regolamento (UE) 2017/565 del 25 aprile 2016, si richiede di precisare quali soggetti rientrino nella definizione di “<i>soggetti rilevanti</i>” di cui alla lett. <i>r</i>). In particolare si richiede di chiarire se siano inclusi nella definizione gli amministratori, i dirigenti e i soci delle stesse società di consulenza.</li> </ul> <p>2. Si richiede inoltre di confermare che i c. f. autonomi non possono prestare l’attività di consulenza per conto di altri c. f. autonomi. Tale possibilità sembrerebbe infatti esclusa in assenza di una norma primaria che lo consenta. Al riguardo si richiede di valutare l’inserimento di una specifica ipotesi di incompatibilità (si vedano anche i commenti <i>sub art. 109-ter</i>).</p>

**31”**: il regolamento adottato dal Ministro dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 31, comma 5, del Testo Unico;

~~e) “sezioni territoriali”~~: le sezioni dell’albo indicate all’articolo 98;  
**“Organismo”** ovvero **“OCF”**: l’Organismo, di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari di cui all’articolo 31, comma 4, del Testo Unico;

~~f) “soggetti abilitati”~~: i soggetti che devono avvalersi di consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede a norma della parte II, titolo II, capo IV del Testo Unico e delle disposizioni emanate in base ad essa;  
**“albo”**: l’albo unico dei consulenti finanziari di cui all’articolo 31, comma 4, del Testo Unico;

~~g) “prove valutative”~~: le prove valutative di cui all’articolo 31, comma 5, del Testo Unico; **“protocollo di intesa”**: il protocollo adottato tra l’Organismo e la Consob ai sensi dell’articolo 1, comma 41, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

~~h) “contributo di vigilanza”~~: la contribuzione prevista dalle disposizioni di attuazione dell’articolo 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724;  
**“consulenti finanziari”**: i consulenti finanziari autonomi, le società di consulenza finanziaria ed i consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede;

~~i) “contributo dovuto all’Organismo”~~: la contribuzione prevista dall’articolo 31, comma 4, del Testo Unico **“consulente finanziario autonomo”**: la persona fisica di cui all’articolo 18-*bis*, comma 1, del Testo Unico;

~~l) “società di consulenza finanziaria”~~: la persona giuridica di cui all’articolo 18-*ter*, comma 1, del Testo Unico;

~~m) “consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede”~~: la persona fisica di cui all’articolo 1, comma 5-*septies*.3, del Testo Unico;

**n) “soggetti abilitati”:** i soggetti che devono avvalersi di consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede a norma della parte II, titolo II, capo IV del Testo Unico e delle disposizioni emanate in base ad essa;

**o) “prove valutative”:** le prove valutative di cui agli articoli 18-*bis*, comma 1, e 31, comma 5, del Testo Unico, e la prova valutativa semplificata di cui all’art. 100-*bis*;

**p) “contributo dovuto all’Organismo”:** la contribuzione prevista dall’articolo 31, comma 4, del Testo Unico;

**q) “consulenza in materia di investimenti”:** il servizio d’investimento di cui all’art. 1, comma 5, lettera *f*) e comma 5-*septies*, del Testo Unico;

**r) “soggetti rilevanti”:** i dipendenti del consulente finanziario autonomo o della società di consulenza finanziaria nonché ogni altra persona fisica i cui servizi sono a disposizione e sotto il controllo del consulente finanziario autonomo o della società di consulenza finanziaria e che partecipano alla prestazione del servizio di consulenza e all’esercizio dell’attività di consulenza da parte del medesimo consulente;

**s) “cliente”:** la persona fisica o giuridica alla quale vengono prestati servizi di investimento o accessori;

**t) “cliente professionale”:** il cliente professionale privato che soddisfa i requisiti di cui all’Allegato n. 3 del presente regolamento e il cliente professionale pubblico che soddisfa i requisiti di cui al regolamento emanato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’articolo 6, comma 2-*sexies*, del Testo Unico;

**u) “cliente al dettaglio”:** il cliente che non è cliente professionale.

**PARTE II  
ORGANISMO**

Art. 92  
(Tenuta dell'albo)

1. Nella tenuta dell'albo **unico dei consulenti finanziari di cui all'articolo 31, comma 4, del Testo Unico**, l'Organismo:

- a) procede alle iscrizioni, previo accertamento dei requisiti prescritti, al diniego delle iscrizioni per difetto dei requisiti stessi ed alle cancellazioni dall'albo, comunicandole agli interessati, nonché alle variazioni dei dati in esso registrati;
- b) rilascia gli attestati di iscrizione e cancellazione dall'albo;
- c) svolge ogni altra attività necessaria ai fini dell'iscrizione all'albo, compresa l'indizione e l'organizzazione dello svolgimento delle prove valutative;
- d) predispose e rende pubbliche le procedure adottate al fine di garantire un efficiente esercizio delle funzioni svolte, indicando, tra l'altro, i termini dei procedimenti di propria competenza;
- e) aggiorna tempestivamente l'albo sulla base dei provvedimenti adottati **dall'Autorità Giudiziaria e dallo stesso Organismo** nei confronti **degli iscritti dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede dall'Autorità Giudiziaria, dalla Consob e dallo stesso Organismo**;
- f) verifica la permanenza dei requisiti prescritti per l'iscrizione all'albo.

1. Si chiede di integrare la lettera a) come segue per precisare che la comunicazione deve essere effettuata nei casi e nelle forme previste dalla legge o dai regolamenti:

*“a) procede alle iscrizioni, previo accertamento dei requisiti prescritti, al diniego delle iscrizioni per difetto dei requisiti stessi ed alle cancellazioni dall'albo, comunicandole agli interessati **nei casi e nelle forme previste dalla legge o dai regolamenti**, nonché alle variazioni dei dati in esso registrati;”*

La richiesta tiene conto delle modifiche formulate dall'Organismo *infra* all'art. 101 del regolamento per uniformare la disciplina generale dei termini massimi di adozione e comunicazione dei provvedimenti di iscrizione alle sezioni dell'albo.

In particolare, in base ai principi generali di cui alla l. 241/1990, la pubblicazione dei provvedimenti di iscrizione a tutte le sezioni dell'albo potrà essere integrata dalla pubblicazione degli stessi nel sito internet dell'Organismo; diversamente per gli altri tipi di provvedimento, limitativi della sfera giuridica dei privati ed a carattere recettizio, la comunicazione dovrà avvenire nelle forme stabilite dall'art. 21-*bis* della l. 241/1990.

2. Avuto riguardo anche alla previsione di cui all'art. 92-*ter*, comma 1, lett. c) del regolamento che regola la pubblicità delle *disposizioni dell'Organismo relative alla propria attività*, si richiede di chiarire in occasione della presente consultazione che le procedure da pubblicare di cui alla lett. d) della disposizione in commento sono individuate:

- (i) nelle disposizioni regolamentari adottate dall'Organismo anche ai sensi della l. 241/1990 (per lo svolgimento dell'attività di tenuta dell'albo) e
- (ii) dalle altre eventuali disposizioni aventi rilevanza esterna riguardanti la tenuta dell'albo, con esclusione pertanto della

	<p>regolamentazione interna, dei manuali operativi e delle procedure che non devono essere rese pubbliche per quanto stabilito all'art 92-ter, comma 1, lett. c).</p> <p>Per uniformità della terminologia utilizzata, si richiede di sostituire il termine "procedure" con il termine "<i>disposizioni</i>" utilizzato all'art. 92-ter, comma 1, lett. c), riformulando la previsione come segue:</p> <p><i>"d) predisporre e rende pubbliche le <del>procedure</del> le disposizioni aventi rilevanza esterna adottate al fine di garantire un efficiente esercizio delle funzioni svolte, indicando, tra l'altro, i termini dei procedimenti di propria competenza;"</i></p> <p>Cfr. anche le osservazioni <i>sub</i> art. 92-ter.</p>
<p style="text-align: center;"><b><u>Art. 92-bis</u></b> <b>(Vigilanza dell'Organismo sui consulenti finanziari)</b></p> <p><b>1. L'Organismo vigila sui consulenti finanziari al fine di assicurare la tutela degli investitori e di salvaguardare la fiducia del sistema finanziario, avvalendosi dei poteri di cui all'articolo 31 del Testo Unico.</b></p> <p><b>2. L'Organismo adotta ogni misura organizzativa necessaria ad assicurare la tutela degli investitori, nonché l'imparzialità, autonomia e indipendenza dell'attività di vigilanza a tale fine svolta.</b></p> <p><b>3. L'Organismo formula per iscritto, applica e mantiene un'efficace politica di gestione dei conflitti di interesse per:</b></p> <p><b>a) individuare, in relazione all'attività svolta, le circostanze che generano o potrebbero generare conflitti di interesse;</b></p>	<p>1. Con riferimento al comma 1, si propone di integrare la disposizione come segue:</p> <p><i>"1. L'Organismo vigila sui consulenti finanziari al fine di assicurare la tutela degli investitori e di salvaguardare la fiducia del sistema finanziario, avvalendosi dei poteri di cui all'articolo 31 del Testo Unico anche per gli accertamenti dovuti in base ad altre disposizioni di legge".</i></p> <p>Tale integrazione consentirebbe il legittimo esercizio dei poteri di vigilanza anche per l'accertamento da parte dell'Organismo di violazioni previste da altre norme di legge (es. disciplina antiriciclaggio).</p> <p>2. Con riferimento al comma 4, per garantire il buon funzionamento del Collegio Sindacale, l'efficiente implementazione delle procedure di cui al comma 3, si propone che la disposizione di cui al comma 4 sia riformulata come segue:</p>

<p>b) definire le procedure da seguire e le misure da adottare per prevenire o gestire i conflitti di interesse. Tali procedure e misure garantiscono che, pur in presenza di un conflitto di interessi dei dipendenti o dei componenti dell'Organismo, quest'ultimo svolga la propria attività con imparzialità e indipendenza.</p> <p>4. I dipendenti e i componenti dell'Organismo comunicano al Collegio Sindacale del medesimo Organismo, secondo le modalità definite dalle procedure di cui al comma 3, ogni situazione di potenziale conflitto di interesse e di potenziale pregiudizio all'indipendenza e imparzialità dell'attività svolta.</p>	<p><i>“4. I dipendenti e i componenti dell'Organismo comunicano al Collegio Sindacale del medesimo Organismo, secondo le modalità definite dalle procedure di cui al comma 3, <del>ogni</del> le situazioni di potenziale conflitto di interesse e di potenziale pregiudizio all'indipendenza e imparzialità dell'attività svolta.”</i></p> <p>Tale disposizione consente al Collegio Sindacale di svolgere la propria attività in maniera conforme alla natura dell'Organo ed evitare che l'attività dello stesso venga compromessa da un eccessivo afflusso di informazioni anche di scarsa rilevanza.</p> <p>Inoltre, si richiede di inserire una specifica che consenta di distinguere le comunicazioni di cui al comma 4, che appaiono avere ad oggetto situazioni <u>riferibili ai medesimi soggetti segnalanti</u> (auto-segnalazione), dalla diversa e più ampia ipotesi di segnalazione, prevista dal successivo articolo 92-ter, comma 1, lett. i) (c.d. <i>whistleblowing</i>).</p>
<p style="text-align: center;"><b><u>Art. 92-ter</u></b> <b>(Requisiti generali di organizzazione dell'Organismo)</b></p> <p>1. L'Organismo, ai fini del corretto esercizio delle funzioni di cui agli articoli, 31 del Testo Unico, e 92 e 92-bis del presente regolamento e per consentire lo svolgimento nei suoi confronti dell'attività di vigilanza da parte della Consob ai sensi degli articoli 31-bis del Testo Unico, e 93 del presente regolamento, adotta, applica e mantiene:</p> <p>a) solidi dispositivi di governo, ivi compresi processi decisionali e una struttura organizzativa che regolino in forma chiara e documentata i rapporti gerarchici e la suddivisione delle funzioni e delle responsabilità;</p>	<p>1. La norma di cui alla lett. c) del comma 1, invero già presente nel Reg. Consob n. 17130/2010 (art. 5, comma 1, lett. b)), richiede, anche alla luce delle nuove funzioni che l'Organismo assumerà, una puntuale interpretazione per individuare quali siano le “<i>disposizioni</i>” adottate dall'Organismo soggette all'obbligo di pubblicazione (e di quali siano le disposizioni esentate da tale obbligo, la cui pubblicazione può essere rimessa alla discrezionalità dell'Organismo).</p> <p>Al riguardo si richiede di confermare che l'obbligo di pubblicazione in questione concerne esclusivamente:</p> <p>- <u>i regolamenti aventi rilevanza esterna</u> adottati dall'Organismo per lo svolgimento dell'attività non solo di tenuta dell'albo (art. 92, comma 1, lett. d), ma anche quelli per lo svolgimento dell'attività di</p>

**b) idonei meccanismi di controllo interno volti a garantire il rispetto delle decisioni e delle procedure adottate;**

**c) un efficace sistema di pubblicità delle proprie disposizioni relative all'attività dei consulenti finanziari;**

**d) procedure volte ad assicurare che i dipendenti siano provvisti di idonee qualifiche, conoscenze e competenze per l'esercizio dei compiti e delle funzioni loro attribuite e, in particolare, che i componenti dell'Organismo preposti alle attività di vigilanza e sanzionatoria possiedano specifici requisiti di professionalità, indipendenza e onorabilità, stabiliti nello statuto;**

**e) procedure funzionali alla preventiva verifica di legittimità della propria attività;**

**f) procedure che garantiscano, nell'ambito del procedimento sanzionatorio, il rispetto dei principi del contraddittorio, della conoscenza degli atti istruttori, della verbalizzazione e della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie;**

**g) procedure e sistemi idonei a tutelare la sicurezza, l'integrità e la riservatezza delle informazioni, tenendo conto della natura delle informazioni stesse;**

**h) procedure che consentano di fornire tempestivamente alla Consob i dati, le notizie, gli atti e i documenti dalla medesima richiesti;**

**i) procedure specifiche per la segnalazione al proprio interno da parte dei propri dipendenti e componenti, di atti o fatti che possano costituire una violazione delle norme disciplinanti l'attività svolta, nel rispetto della riservatezza e della tutela del soggetto segnalante;**

**j) un codice di comportamento dei dipendenti e dei componenti.**

vigilanza, con pubblicazione dei termini dei procedimenti (da considerare che per i procedimenti cautelari non è prevista la pubblicazione dei termini);

- i regolamenti generali di funzionamento dell'Organismo (es. Statuto, regolamento di organizzazione e attività);

- le disposizioni concernenti lo svolgimento dell'attività da parte dei consulenti adottate dall'Organismo sulla base del potere regolamentare ad esso conferito da disposizioni della normativa secondaria. Al riguardo si richiamano le disposizioni che l'Organismo deve adottare ad esempio in materia di tenuta delle registrazioni ai sensi dell'art. 109-*sexiesdecies*, ult. co. del presente regolamento e le disposizioni dell'Organismo che stabiliscono le modalità di attuazione della disciplina in materia di requisiti di indipendenza, di onorabilità e di requisiti patrimoniali stabiliti dai decreti ministeriali (art. 5, comma 2, D.M. 206/2008; artt. 3, comma 4, 4, comma 2 e 5, comma 3, D.M. 66/2012).

Infatti, se in riferimento alla pubblicazione di determinati atti e regolamenti dell'Organismo non sembrano porsi particolari problemi ed anzi la pubblicazione è obbligatoria per finalità di trasparenza e di ampia conoscenza dei destinatari delle funzioni svolte (statuto, regolamento generale di organizzazione e attività, procedure relative ai procedimenti amministrativi, istruzioni per i soggetti vigilati), l'indiscriminata pubblicazione di tutte le procedure interne adottate potrebbe comportare una eccessiva *disclosure* delle *policy* di vigilanza, a detrimento della stessa attività dell'Organismo.

Alla luce delle considerazioni svolte, si richiede di riformulare la disposizione come segue:

*“c) un efficace sistema di pubblicità delle proprie disposizioni relative all'attività dei consulenti finanziari e delle ulteriori disposizioni aventi rilevanza esterna relative allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1”.*

**2. L'Organismo controlla e valuta l'adeguatezza e l'efficacia dei requisiti previsti dal presente articolo e adotta le misure adeguate per rimediare ad eventuali carenze.**

Art. 93  
(Vigilanza della Consob sull'Organismo)

~~1. La Consob può richiedere all'Organismo la comunicazione anche periodica di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con modalità e nei termini dalla stessa stabiliti. La Consob verifica l'adeguatezza della struttura organizzativa e delle procedure adottate dall'Organismo per lo svolgimento delle sue funzioni.~~

~~2. Nel caso di impossibilità di funzionamento o di continuata inattività e conformemente ad apposite previsioni statutarie, la Consob può sostituire temporaneamente con un commissario gli organi dell'Organismo. L'indennità spettante al Commissario è determinata dalla Consob ed è a carico dell'Organismo.~~

**2-bis. Fermo restando quanto previsto dall'art. 31-bis, comma 2, del Testo unico, l'Organismo informa tempestivamente la Consob degli atti e degli eventi di maggior rilievo relativi all'esercizio delle proprie funzioni, come specificati nel protocollo di intesa.**

**2-ter. L'Organismo comunica alla Consob, con frequenza mensile, il numero di segnalazioni ricevute nei confronti dei consulenti finanziari, il numero di provvedimenti cautelari e sanzionatori adottati e il numero di archiviazioni.**

**2-quater. Il Collegio Sindacale comunica senza indugio alla Consob tutti gli atti o fatti di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti che possano costituire un'irregolarità nella gestione dell'Organismo.**

<p style="text-align: center;"><u>Art. 94</u> (Informazioni tra la Consob e l'Organismo)</p> <p>1. <del>La Consob e l'Organismo si scambiano informazioni al fine di agevolare l'esercizio delle rispettive funzioni.</del> <b>La Consob e l'Organismo si danno immediata reciproca comunicazione delle circostanze rilevanti ai fini dello svolgimento dell'attività di vigilanza di competenza dell'altro soggetto.</b></p> <p>2. <del>Al fine di garantire un più rapido ed efficace scambio di informazioni, la Consob e l'Organismo utilizzano un unico sistema informativo nell'assolvimento dei propri compiti. Le modalità di utilizzo e di accesso ai dati di tale sistema sono stabilite dalla Consob, nell'osservanza di quanto disposto ai sensi dell'articolo 4, comma 10, del Testo Unico, mediante apposito manuale operativo.</del></p> <p>3. <del>L'Organismo, qualora venga a conoscenza di circostanze rilevanti ai fini dello svolgimento dell'attività di vigilanza sui consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, ne dà immediata comunicazione alla Consob. Nei casi rilevanti ai fini dell'applicazione dell'articolo 55, comma 2 del Testo Unico, l'Organismo verifica preventivamente presso l'Autorità Giudiziaria competente, le informazioni di cui dispone, acquisendo idonea documentazione che trasmette senza indugio alla Consob.</del></p>	
<p style="text-align: center;"><u>Art. 95</u> (Trattazione dei reclami contro i provvedimenti <b>di iscrizione, cancellazione e riammissione all'albo adottati dall'Organismo</b>)</p> <p>1. L'interessato può presentare alla Consob reclamo contro i provvedimenti <del>adottati dall'Organismo</del> <b>inerenti all'iscrizione all'albo, alla cancellazione e alla riammissione all'albo adottati dall'Organismo</b> entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione. Qualora ravvisi un'irregolarità sanabile, la Consob assegna al ricorrente</p>	<p>In riferimento alla norma di cui al comma 2, in considerazione dei tempi di istruttoria necessari sia per l'Organismo sia per l'Autorità per la formulazione rispettivamente delle osservazioni e delle determinazioni previste, si richiede:</p> <p>(i) la previsione della sospensione del procedimento dinanzi a Consob per il periodo di tempo stabilito dall'Autorità per la formulazione delle osservazioni da parte dell'Organismo;</p> <p>o, in alternativa:</p> <p>(ii) la previsione di un termine minimo per la formulazione delle osservazioni da parte dell'Organismo di 15 giorni, e</p>

<p>un termine per la regolarizzazione e, se questi non vi provvede, dichiara il reclamo improcedibile. La Consob formula le proprie osservazioni entro sessanta giorni dal ricevimento del reclamo.</p> <p>2. Ove il reclamo non sia manifestamente infondato, la Consob comunica all'interessato e all'Organismo l'avvio dell'esame delle circostanze oggetto del reclamo. In esito all'istruttoria, previa valutazione delle eventuali osservazioni presentate dall'Organismo rispetto ai contenuti del reclamo, la Consob comunica all'interessato e all'Organismo le proprie determinazioni. <b>Nei successivi trenta giorni l'Organismo comunica alla Consob e all'interessato i provvedimenti conseguentemente assunti.</b></p>	<p>(iii) l'innalzamento del termine di cui al comma 1 da 60 a 90 giorni.</p> <p>Inoltre, sempre con riferimento al comma 2, si rappresenta l'opportunità di sostituire "conseguentemente" con "<i>eventualmente</i>", avverbio che appare maggiormente coerente con la natura non vincolante della decisione sul reclamo adottata dall'Autorità e con le determinazioni che l'Organismo <i>può</i> successivamente adottare in regime di <u>autotutela</u> che, pertanto, possono non assumere la natura del provvedimento di riforma o di conferma. Alternativamente, si richiede di sostituire la parola "provvedimenti" con "<i>determinazioni</i>" (che potranno o meno assumere la forma provvedimento).</p>
<p style="text-align: center;"><u>Art. 96</u></p> <p style="text-align: center;">(Requisiti di rappresentatività delle associazioni professionali dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede e dei soggetti abilitati <b>dei consulenti finanziari autonomi, delle società di consulenza finanziaria, dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede e dei soggetti abilitati</b>)</p> <p><del>1. I requisiti di rappresentatività delle associazioni professionali dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede e dei soggetti abilitati di cui all'articolo 31, comma 4, del Testo Unico sono i seguenti.</del></p> <p><del>2. Le associazioni dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede:</del></p> <p><del>a) devono essere costituite per atto pubblico o scrittura privata autenticata, essere operanti da almeno tre anni ed avere quale scopo prevalente la tutela degli interessi professionali degli associati;</del></p> <p><del>b) devono avere tra i propri associati esclusivamente consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede regolarmente iscritti all'albo;</del></p>	<p>1. Comma 1, lett. c): si richiede di allineare la disposizione alla previsione di cui alla lett. b) del comma 1-bis e alla lett. c) del comma 2):</p> <p><i>"c) dimostrano di rappresentare almeno il dieci per cento del totale degli iscritti nella relativa sezione al 31 dicembre dell'anno di riferimento;"</i></p> <p>2. Con riferimento all'art. 96 comma 3, si condividono le motivazioni sottostanti le modifiche apportate ai requisiti di rappresentatività, derivanti essenzialmente dallo svolgimento da parte dell'Ente di una funzione "pubblica" di vigilanza, che mal sopporterebbe la partecipazione di Associazioni alle quali partecipino soggetti portatori di interessi diversi che non siano esclusivamente quelli della categoria; in tal senso, e con precipuo riferimento al comma 3, si ritiene opportuno precisare che sono rappresentative dei soggetti abilitati le associazioni che: b) hanno tra i propri associati esclusivamente soggetti abilitati, intermediari finanziari o altri enti o associazioni controllati o costituiti da soggetti abilitati o intermediari finanziari.</p>

~~e) devono avere un numero di associati non inferiore al dieci per cento del numero dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede iscritti all'albo al 31 dicembre dell'anno di riferimento ed un'articolazione sul territorio nazionale in almeno dieci regioni; alle regioni sono assimilabili le province autonome.~~

**3. Le associazioni dei soggetti abilitati:**

~~a) devono essere costituite per atto pubblico o scrittura privata autenticata, essere operanti da almeno tre anni ed avere quale scopo prevalente la tutela degli interessi professionali degli associati;~~

~~b) devono avere tra i propri associati soggetti abilitati che complessivamente si avvalgono dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede in percentuale non inferiore al dieci per cento del numero dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede iscritti all'albo al 31 dicembre dell'anno di riferimento.~~

**1. Sono rappresentative dei consulenti finanziari autonomi le associazioni che:**

**a) sono costituite per atto pubblico o scrittura privata autenticata, sono operanti da almeno tre anni ed hanno quale scopo esclusivo la tutela degli interessi professionali degli associati;**

**b) hanno tra i propri associati esclusivamente consulenti finanziari autonomi regolarmente iscritti nella relativa sezione dell'albo;**

**c) dimostrano di rappresentare almeno il dieci per cento del totale degli iscritti nella relativa sezione;**

**d) hanno delega esclusiva a rappresentare i singoli associati iscritti alla relativa sezione dell'albo tenuto dall'Organismo, valida fino a revoca.**

**1-bis. Sono rappresentative delle società di consulenza finanziaria le associazioni che:**

- a) sono costituite per atto pubblico o scrittura privata autenticata, sono operanti da almeno tre anni ed hanno quale scopo prevalente la tutela degli interessi professionali degli associati;**
- b) hanno tra i propri associati esclusivamente società di consulenza finanziaria che complessivamente si avvalgono dei consulenti finanziari autonomi in percentuale non inferiore al dieci per cento del numero degli iscritti nella relativa sezione dell'albo al 31 dicembre dell'anno di riferimento;**
- c) hanno delega esclusiva a rappresentare i singoli associati iscritti nella relativa sezione dell'albo tenuto dall'Organismo, valida fino a revoca.**

**2. Sono rappresentative dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede le associazioni che:**

- a) sono costituite per atto pubblico o scrittura privata autenticata, sono operanti da almeno tre anni ed hanno quale scopo esclusivo la tutela degli interessi professionali degli associati;**
- b) hanno tra i propri associati esclusivamente consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede regolarmente iscritti nella relativa sezione dell'albo;**
- c) hanno un numero di associati non inferiore al dieci per cento del numero dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede iscritti all'albo al 31 dicembre dell'anno di riferimento;**

<p>d) hanno delega esclusiva a rappresentare i singoli associati iscritti nella relativa sezione dell'albo tenuto dall'Organismo, valida fino a revoca.</p> <p><b>3. Sono rappresentative dei soggetti abilitati le associazioni che:</b></p> <p>a) sono costituite per atto pubblico o scrittura privata autenticata, sono operanti da almeno tre anni ed hanno quale scopo prevalente la tutela degli interessi professionali degli associati;</p> <p>b) hanno tra i propri associati esclusivamente soggetti abilitati e intermediari finanziari, che complessivamente si avvalgono dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede in percentuale non inferiore al dieci per cento del numero degli iscritti nella relativa sezione dell'albo al 31 dicembre dell'anno di riferimento;</p> <p>c) hanno delega esclusiva a rappresentare i singoli associati, valida fino a revoca.</p> <p><b>4. L'Organismo mantiene previsioni statutarie idonee a garantire che le associazioni professionali che lo costituiscono siano adeguatamente rappresentate.</b></p> <p><b>5. Nella relazione di cui all'articolo 31-bis, comma 3 del Testo Unico, l'Organismo indica le associazioni che al 31 dicembre dell'anno di riferimento acquisiscono, mantengono o perdono la qualità di associato.</b></p>	
<p style="text-align: center;"><b>PARTE III</b> <b>DISCIPLINA DELL'ALBO</b></p> <p style="text-align: center;"><u>Art. 97</u> (Albo unico dei consulenti finanziari)</p>	<p>1. Nel rilevare che al successivo art. 98 non è prevista espressamente anche la pubblicità dell'elenco dei cancellati, si richiede di non prevedere una elencazione (e la relativa ricerca) dei soggetti cancellati distinta dall'albo e di dare evidenza dello <i>status</i> di "soggetto cancellato" all'interno delle sezioni dell'albo (come in passato).</p>

~~1. Sono iscritte all'albo le persone fisiche in possesso dei requisiti indicati all'articolo 99. Sono iscritti all'albo, in tre distinte sezioni, i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria in possesso dei requisiti indicati all'articolo 99. In un distinto elenco sono partitamente indicati i soggetti cancellati dalle rispettive sezioni dell'Albo.~~

2. Per ciascun iscritto sono indicati nell'albo:

a) cognome e nome;

b) luogo e data di nascita;

~~e) comune di residenza e relativo indirizzo ovvero, per i residenti all'estero, domicilio eletto in Italia e luogo di residenza all'estero, con i relativi indirizzi;~~

d) data di iscrizione all'albo;

~~e) per i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede che esercitano l'attività, denominazione del soggetto abilitato per conto del quale il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede opera;~~

~~f) eventuali provvedimenti di sospensione cautelare o sanzionatoria in essere nei confronti del consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede nonché ogni altro provvedimento incidente sull'esercizio dell'attività del consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede.~~

**Per ciascuna persona fisica sono indicati nell'albo:**

**a) cognome e nome;**

Ciò in considerazione dell'esigenza di dare evidenza al pubblico delle modifiche inerenti allo *status* di ogni soggetto iscritto anche in passato all'albo e non solo degli ultimi provvedimenti di cui egli sia stato destinatario, nonché di facilitare l'operatività della gestione dell'albo stesso.

2. Si propone inoltre di specificare nella disposizione che debbano essere pubblicati:

- *gli estremi* del provvedimento di sola *iscrizione* (i.e. numero e data) e dei provvedimenti di vigilanza in essere, inclusi quelli di *radiazione* (la cui efficacia è, come noto, di 5 anni);

- la sola data di cancellazione dall'albo del consulente finanziario (non coincidente di solito con la data del provvedimento di carattere recettizio).

Tali informazioni sono infatti quelle necessarie al controllo dell'iscrizione (anche da parte dei soggetti mandanti) e del periodo di operatività consentita.

La conoscenza degli estremi del provvedimento di cancellazione non è invece necessaria al pubblico e la previsione così formulata consente di semplificare la gestione della consultazione dei provvedimenti anche alla luce delle disposizioni in materia di trattamento dei dati riguardanti i soggetti iscritti nell'albo e di accessibilità dei provvedimenti (diritto all'oblio) disciplinato dal successivo art. 98.

3. Si propone inoltre di prevedere la pubblicazione anche del luogo di conservazione della documentazione delle *società di consulenza*, dei nominativi dei consulenti finanziari autonomi di cui la società si avvale, e di dare evidenza, come per i c. f. abilitati all'offerta fuori sede, dei rapporti di collaborazione di ciascun iscritto alla sezione dei c. f. autonomi. In particolare, tali evidenze consentono maggiore trasparenza dei rapporti favorendo la tutela del mercato e l'operatività

<p>b) <b>luogo e data di nascita;</b></p> <p>c) <b>domicilio eletto in Italia e relativo indirizzo;</b></p> <p>d) <b>provvedimento di iscrizione all'albo;</b></p> <p>e) <b>denominazione dei soggetti abilitati per conto dei quali il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede opera e ha operato, con l'indicazione dei relativi periodi di operatività;</b></p> <p>f) <b>eventuali provvedimenti di sospensione cautelare o sanzionatoria in essere nei confronti degli iscritti nonché ogni altro provvedimento incidente sull'esercizio della loro attività;</b></p> <p><b>f-bis) luogo di conservazione della documentazione comunicato all'Organismo ai sensi dell'articolo 103.</b></p> <p><b>2-bis. Per ciascuna società di consulenza finanziaria sono indicati nell'albo:</b></p> <p>a) <b>denominazione sociale;</b></p> <p>b) <b>data di costituzione;</b></p> <p>c) <b>sede legale e, se diversa dalla sede legale, la sede della direzione generale;</b></p> <p>d) <b>provvedimento di iscrizione all'albo;</b></p> <p>e) <b>eventuali provvedimenti di sospensione cautelare o sanzionatoria in essere nei confronti della società, nonché ogni altro provvedimento incidente sull'esercizio dell'attività sociale.</b></p>	<p>dell'Organismo, nonché la verifica da parte dei soggetti dell'accuratezza dei dati oggetto di comunicazione obbligatoria all'OCF.</p> <p>4. Si richiede infine di inserire una previsione al comma 4 per rafforzare il requisito di indipendenza delle società di consulenza vietando contaminazioni tra i soggetti che possono svolgere l'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede e l'assunzione di qualità e di incarichi nelle predette società. Si vedano sul punto anche le osservazioni formulate all'art. 106 del regolamento.</p> <p>Alla luce delle predette considerazioni, si richiede che l'art. 97 sia riformulato come segue:</p> <p><i>“1. Sono iscritti all'albo, in tre distinte sezioni, i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria in possesso dei requisiti indicati all'articolo 99. <del>In un distinto elenco sono partitamente indicati</del> Nelle sezioni dell'Albo sono altresì indicati i soggetti cancellati dalle rispettive sezioni dell'Albo.</i></p> <p>2. Per ciascuna persona fisica sono indicati nell'albo:</p> <p>a) <i>cognome e nome;</i></p> <p>b) <i>luogo e data di nascita;</i></p> <p>c) <i>domicilio eletto in Italia e relativo indirizzo;</i></p> <p>d) <i>estremi del provvedimento di iscrizione all'albo;</i></p> <p>e) <i>denominazione dei soggetti abilitati per conto dei quali il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede opera e ha operato, con l'indicazione dei relativi periodi di operatività</i></p>
---	---

**2-ter.** Per i soggetti che sono stati cancellati dall'Albo, oltre agli elementi indicati ai commi 2 e 2-bis, è indicato il provvedimento di cancellazione.

3. L'Organismo ~~tiene a disposizione del pubblico l'albo aggiornato con modalità idonee ad assicurarne la massima diffusione, anche attraverso internet.~~ **Non è possibile la contemporanea iscrizione delle persone fisiche nelle due sezioni dell'Albo dedicate ai consulenti finanziari autonomi e ai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede.**

4. La Consob ~~trasmette tempestivamente all'Organismo, per gli adempimenti di competenza, i provvedimenti adottati e comunicati ai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede.~~

*ovvero denominazione della società di consulenza finanziaria per conto della quale il consulente finanziario autonomo svolge o ha svolto l'attività di consulenza finanziaria, con l'indicazione dei relativi periodi di operatività;*

f) **estremi degli** eventuali provvedimenti di **radiazione o di sospensione cautelare o sanzionatoria** in essere nei confronti degli iscritti nonché ogni altro provvedimento incidente sull'esercizio della loro attività;

f-bis) luogo di conservazione della documentazione comunicato all'Organismo ai sensi dell'articolo 103.

2-bis. Per ciascuna società di consulenza finanziaria sono indicati nell'albo:

a) denominazione sociale;

b) data di costituzione;

c) sede legale e, se diversa dalla sede legale, la sede della direzione generale;

d) **estremi del** provvedimento di iscrizione all'albo;

e) eventuali provvedimenti di sospensione cautelare o sanzionatoria in essere nei confronti della società, nonché ogni altro provvedimento incidente sull'esercizio dell'attività sociale;-

f) luogo di conservazione della documentazione comunicato all'Organismo ai sensi dell'articolo 103;

g) i nominativi dei consulenti finanziari autonomi di cui la società

	<p><i>si avvale.</i></p> <p><i>2-ter. Per i soggetti che sono stati cancellati dall'Albo, oltre agli elementi indicati ai commi 2 e 2-bis, è indicatœa la data il provvedimento di cancellazione.</i></p> <p><i>3. Non è possibile la contemporanea iscrizione delle persone fisiche nelle due sezioni dell'Albo dedicate ai consulenti finanziari autonomi e ai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede.</i></p> <p><i>4. Non possono essere iscritti alla sezione dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede i soci, gli amministratori, i sindaci, i dirigenti, i dipendenti ed i collaboratori delle società di consulenza."</i></p>
<p style="text-align: center;"><u>Art. 98</u> (Sezioni territoriali Pubblicità degli atti dell'Organismo)</p> <p>1. <del>L'albo è articolato in sezioni territoriali corrispondenti alle sezioni territoriali dell'Organismo. L'Organismo tiene a disposizione del pubblico l'albo aggiornato con modalità idonee ad assicurarne la massima diffusione, anche attraverso internet.</del></p> <p>2. <del>Le sezioni territoriali dell'albo sono individuate dall'Organismo in numero non inferiore a due e nel rispetto del principio della sostanziale omogeneità delle sezioni stesse con riferimento al numero e alla distribuzione geografica degli iscritti. Le delibere di iscrizione e cancellazione dall'albo, gli ulteriori provvedimenti modificativi o integrativi dei dati contenuti nell'albo e gli altri provvedimenti o atti rilevanti relativi ai soggetti iscritti ovvero al funzionamento dell'Organismo sono pubblicati, per intero o per estratto, sul sito internet dell'Organismo, nel rispetto di quanto previsto dal d. lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).</del></p>	<p>In considerazione della imminente revisione dell'impianto normativo nazionale per effetto dell'attuazione del Regolamento (UE) 2016/679, nonché della portata generale delle indicazioni dettate nelle Linee guida del Garante Privacy del 15 maggio 2014, si indicano i seguenti punti di riflessione per un'auspicata modifica della disposizione:</p> <p>i. si ritiene necessario integrare la norma per prevedere a livello regolamentare che debba essere oggetto di pubblicazione il provvedimento adottato con <u>indicazione del soggetto cui si riferisce e dello specifico riferimento normativo</u> (fermo restando che, in base al rinvio operato alla normativa in tema di tutela dei dati personali, l'Organismo potrà valutare la pubblicazione del provvedimento in forma anonima ove la pubblicità sia eccessiva rispetto alla misura adottata, es. richiamo scritto, nonché la non ostensione di dati eccedenti e non pertinenti). <u>La fonte della legittimazione della pubblicazione dei nominativi cui i provvedimenti adottati dall'Organismo sono riferiti e del riferimento normativo,</u></p>

idoneo potenzialmente a rivelare anche dati giudiziari (es. cancellazione ai sensi dell'art. 1 del D.M. 472/1998 o provvedimento cautelare adottato ai sensi dell'art. 7-*speties*, comma 2 del Testo Unico) non è infatti rinvenibile altrimenti nella disposizione in commento o in altre disposizioni legislative o regolamentari dell'ordinamento (cfr. art. 61 del Codice della Privacy vigente e disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679).

La pubblicità del riferimento normativo idoneo a rivelare dati giudiziari, nei limiti imposti dalla normativa richiamata, nel rendere distinguibili le diverse cause di cancellazione e i presupposti dell'adozione della misura cautelare, in coerenza con gli scopi delle funzioni attribuite dal legislatore all'Organismo e richiamati anche dall'art. 92-*bis*, assolve alla funzione di rafforzare la consapevolezza del mercato e dei risparmiatori rispetto alla gravità dei comportamenti oggetto del provvedimento adottato.

- ii.* tenuto conto che il predetto regolamento europeo si applica a partire dal 28 maggio 2018, si chiede di sostituire il riferimento normativo al Codice Privacy.
- iii.* in considerazione della novità del regime di pubblicità delle delibere dell'Organismo introdotta dalla disposizione in commento, si evidenzia la necessità di delimitarne espressamente l'applicazione ai soli provvedimenti adottati successivamente all'entrata in vigore della stessa (sul punto si veda il commento all'art. 112, comma 2 del regolamento).

Si propone pertanto di modificare il comma 2 come segue:

*“2. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le delibere di iscrizione e cancellazione dall'albo, gli ulteriori provvedimenti modificativi o integrativi dei dati contenuti nell'albo e gli altri provvedimenti o atti rilevanti relativi ai soggetti iscritti ovvero al funzionamento dell'Organismo sono pubblicati **con***

	<p><i>indicazione del soggetto cui si riferiscono e dello specifico presupposto normativo, per intero o per estratto, sul sito internet dell'Organismo, nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina in materia di protezione dei dati personali -d. lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali)."</i></p>
<p style="text-align: center;"><u>Art. 99</u> (Requisiti per l'iscrizione <b>nelle tre sezioni dell'albo</b>)</p> <p>1. Per conseguire l'iscrizione all'albo <b>nella sezione dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede</b> è necessario:</p> <p>a) essere in possesso dei requisiti di onorabilità prescritti dal regolamento ministeriale <b>di cui all'articolo 31 del Testo Unico</b> e non trovarsi in una delle situazioni impeditive di cui al regolamento medesimo;</p> <p>b) essere muniti del titolo di studio prescritto dal regolamento ministeriale <b>di cui all'articolo 31 del Testo Unico</b>;</p> <p>c) aver superato la prova valutativa di cui all'articolo 100 del presente regolamento, ovvero <b>quella di cui all'articolo 100-bis del presente regolamento</b>, o quella prevista dalle norme vigenti all'epoca in cui la prova valutativa è stata sostenuta, ovvero essere in possesso di taluno dei requisiti di professionalità accertati dall'Organismo sulla base dei criteri valutativi individuati dal regolamento ministeriale <b>di cui all'articolo 31 del Testo Unico</b>.</p> <p>2. Per conseguire l'iscrizione all'albo <b>nella sezione dei consulenti finanziari autonomi</b> è necessario:</p> <p>a) essere in possesso dei requisiti di onorabilità prescritti dal regolamento ministeriale <b>di cui all'articolo 18-bis del Testo Unico</b> e non trovarsi in una delle situazioni impeditive di cui al regolamento medesimo;</p>	<p>1. Si ritiene, avuto riguardo anche alle previsioni di cui all'art. 100, comma 2 del regolamento, che la prova valutativa svolta sino alla data di avvio delle nuove sezioni integri il possesso delle competenze (e delle conoscenze) necessarie per lo svolgimento dell'attività sia di c. f. abilitato all'offerta fuori sede sia di c. f. autonomo. Il superamento di tale prova consentirà pertanto di ritenere assolto il requisito di cui alle lett. c) dei commi 1 e 2 della previsione in commento.</p> <p>2. Il comma 2, alla lett. d), introduce il nuovo requisito della <i>"esperienza professionale"</i> <u>ai fini dell'iscrizione</u> (art. 10, comma 6 del d.lgs. 129/2017). Tale requisito risulta concettualmente distinto dal <i>requisito di professionalità</i> di cui all'art. 2 del D.M. 206/2008.</p> <p>Al riguardo si auspica:</p> <p>(i) l'integrazione del regolamento con la disciplina attuativa richiamata dal citato art. 10, comma 6 del d.lgs. 129/2017 e pertanto l'individuazione dei criteri e dei parametri per consentire all'Organismo la verifica del nuovo requisito previsto, con la determinazione delle responsabilità del "supervisore" nella dichiarazione del conseguimento dell'esperienza richiesta.</p> <p>(ii) un coordinamento con il competente Ministero per raccordare la disciplina del <i>regime transitorio</i> previsto per i primi 6 mesi di operatività dell'albo per consentire il passaggio dei c. f. abilitati alla sezione dei c. f. autonomi. Sul punto si rileva la necessità di avviare la consultazione con il competente Ministero per la modifica dell'art. 7, comma 4, lettere a) e b), del D.M. 206/208).</p>

**b) essere muniti del titolo di studio prescritto dal regolamento ministeriale di cui all'articolo 18-bis del Testo Unico;**

**c) avere superato la prova valutativa ovvero essere in possesso di taluno dei requisiti di professionalità accertati dall'Organismo sulla base dei criteri valutativi individuati dal regolamento ministeriale di cui all'articolo 18-bis del Testo Unico;**

**d) essere in possesso dei requisiti di esperienza professionale stabiliti dal regolamento ministeriale di cui all'articolo 18-bis del Testo Unico.**

**e) essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal regolamento ministeriale di cui all'articolo 18-bis del Testo Unico;**

**f) essere in possesso dei requisiti patrimoniali previsti dal regolamento ministeriale di cui all'articolo 18-bis del Testo Unico;**

**g) fornire all'Organismo tutte le informazioni - compreso un programma di attività che indichi in particolare i contenuti del servizio di consulenza prestato e la struttura organizzativa di cui questo necessita per accertare che il consulente finanziario autonomo abbia adottato, al momento dell'iscrizione, tutte le misure necessarie per adempiere agli obblighi derivanti dal presente regolamento.**

**3. Per conseguire l'iscrizione all'albo nella sezione dedicata alle società di consulenza finanziaria le società devono:**

**a) essere costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata;**

**b) essere in possesso dei requisiti previsti dal regolamento ministeriale di cui all'articolo 18-ter del Testo Unico;**

**c) fornire all'Organismo tutte le informazioni, compreso un**

3. Con riferimento al requisito previsto alla lett. g) del comma 2, si osserva che per i soggetti che svolgono per conto di una società di consulenza attività di consulenza finanziaria (siano essi soci, esponenti aziendali, collaboratori o ausiliari) il possesso del requisito organizzativo previsto per l'iscrizione all'albo resterebbe assolto dalla società di consulenza cui essi fanno capo e dalla dimostrazione di un rapporto con tale società.

Si richiede pertanto l'introduzione di una previsione che stabilisca espressamente che tali soggetti sono esonerati dall'assolvimento dell'adempimento di cui alla lett. g) che può intendersi assolto dalla società iscritta per conto della quale operano (analogamente a quanto previsto in tema di esonero dal possesso del requisito patrimoniale dall'art. 7, comma 2, D.M. n. 66/2012).

Al riguardo l'Organismo richiede la comunicazione da parte delle società di consulenza dei nominativi dei soggetti che svolgono per loro conto attività di consulenza finanziaria (si vedano i commenti al successivo art. 103).

Alla luce di quanto osservato, si richiede di integrare la lett. g) del comma 2 della previsione in commento come segue:

*g) fornire all'Organismo tutte le informazioni – compreso un programma di attività che indichi in particolare i contenuti del servizio di consulenza prestato e la struttura organizzativa di cui questo necessita per accertare che il consulente finanziario autonomo abbia adottato, al momento dell'iscrizione, tutte le misure necessarie per adempiere agli obblighi derivanti dal presente regolamento ovvero la dichiarazione autentica resa dal legale rappresentante della società di consulenza finanziaria attestante la conclusione di un contratto di collaborazione con il soggetto richiedente l'iscrizione la cui efficacia è condizionata all'iscrizione del soggetto stesso.*

<p><b>programma di attività che indichi in particolare i contenuti del servizio di consulenza prestato e la struttura organizzativa, di cui questo necessita per accertare che la società abbia adottato, al momento dell'iscrizione, tutte le misure necessarie per adempiere agli obblighi derivanti dal presente regolamento.</b></p> <p><b>4. L'Organismo rifiuta l'iscrizione qualora i componenti dell'organo di gestione della società di consulenza finanziaria non abbiano i requisiti di onorabilità, di conoscenze e competenze e l'esperienza necessaria o non dedichino tempo sufficiente all'esercizio delle loro funzioni nella società o se esistono ragioni obiettive e dimostrabili per ritenere che l'organo di gestione della società possa metterne a repentaglio la gestione efficace, sana e prudente e che non tenga adeguatamente conto degli interessi della clientela.</b></p>	<p>4. <u>Si richiede di eliminare la previsione di cui al comma 4</u> (mutuata dall'art. 9, comma 4 della Direttiva MiFID II) in quanto si ritiene che la disciplina di settore sia già sufficiente ad assicurare il corretto svolgimento dell'incarico e che la previsione di nuovi requisiti rispetto a quelli già previsti dal D.M. n. 66/2012 in capo ai componenti dell'organo di gestione non sia proporzionata rispetto alla natura dell'attività delle società di consulenza finanziaria.</p> <p>L'art. 6 del D.M. n. 66/2012 stabilisce infatti requisiti di onorabilità, <u>professionalità</u> e <u>indipendenza</u> per tutti gli <u>esponenti aziendali</u> delle società di consulenza finanziaria e, quindi, non solo dei componenti dell'organo di gestione.</p> <p>Ad ogni buon conto, si evidenzia altresì l'indeterminatezza dei requisiti che l'Organismo sarebbe tenuto a verificare <i>ex ante</i> in assenza di una tipizzazione delle condotte o dei parametri minimi per la valutazione da condurre. Per essere adeguatamente interpretata, la disposizione in consultazione richiederebbe di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- precisare se con il requisito dell'<i>“esperienza necessaria”</i> (esperienza professionale) ci si riferisca ad un requisito ulteriore e distinto dai <i>requisiti di professionalità</i> stabiliti dall'art. 6 del D.M. n. 66/2012 ed, in tal caso, di determinare l'esperienza professionale necessaria;</li> <li>- disciplinare i nuovi requisiti introdotti in attuazione della citata norma della Direttiva MiFID (da cui è mutuata la previsione in commento<sup>1</sup>), prevedendo le ipotesi al ricorrere delle quali l'Organismo debba rifiutare l'iscrizione in quanto non si ritengono integrati i requisiti delle <i>conoscenze</i>, delle <i>competenze</i> e della <i>esperienza necessarie</i> nonché del <i>tempo sufficiente</i> dedicato all'esercizio della funzione gestoria (es. cumulo di cariche).</li> </ul>
	<p>1. Con riferimento al comma 1, si richiede la seguente modifica che</p>

<sup>1</sup> Sul punto la disposizione non sembra riportare correttamente il testo dell'art. 9, par. 4 della MIFID II che prevede “... , *possiedano le conoscenze, le competenze e l'esperienza necessarie*”.

Art. 100  
(Prova valutativa)

1. La prova valutativa per l'iscrizione nelle sezioni dell'albo relative alle persone fisiche, avente carattere teorico-pratico, è indetta con cadenza almeno annuale dall'Organismo con provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ~~e nel bollettino della Consob e sul sito internet dell'Organismo~~. ~~La prova valutativa deve consentire di verificare l'effettivo possesso da parte dei candidati delle competenze necessarie per lo svolgimento della relativa attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede.~~

~~La prova valutativa verte almeno sulle seguenti materie: diritto del mercato finanziario, disciplina dell'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede, nozioni di matematica finanziaria e di economia del mercato finanziario, nozioni di diritto privato e nozioni di diritto tributario riguardanti il mercato finanziario. **La prova valutativa deve consentire di verificare l'effettivo possesso da parte dei candidati delle competenze necessarie per lo svolgimento della relativa attività.**~~

~~La prova è organizzata e valutata dall'Organismo, il quale a tal fine si avvale di commissioni esaminatrici composte da soggetti dotati di comprovata esperienza professionale e **adeguata esperienza nello svolgimento di prove valutative**, nei cui confronti non ricorra alcuna delle cause di incompatibilità stabilite dall'Organismo. Ciascuna commissione esaminatrice è composta da almeno tre membri, **tra i quali un Presidente dotato di provata competenza professionale nelle materie relative all'attività svolta dai consulenti finanziari**. In ogni caso la maggioranza dei componenti la commissione stessa deve essere rappresentata da soggetti non iscritti all'albo unico dei consulenti finanziari né esponenti o dipendenti di soggetti abilitati.~~

~~4. L'Organismo stabilisce le date, le sedi, le modalità di ~~svolgimento della prova~~ **presentazione della domanda di partecipazione alla prova**~~

tiene conto delle attuali modalità di pubblicazione imposte dalla Gazzetta Ufficiale:

*“1. La prova valutativa per l'iscrizione nelle sezioni dell'albo relative alle persone fisiche, avente carattere teorico-pratico, è indetta con cadenza almeno annuale dall'Organismo con provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, **anche nella forma del comunicato, e per intero sul sito internet dell'Organismo.**”*

2. Si richiede inoltre di integrare il comma 2 con il requisito della *conoscenza*, in considerazione del fatto che il superamento della prova per l'iscrizione all'albo soddisfa il requisito della conoscenza richiesto per il personale degli intermediari nello svolgimento dei servizi rilevanti ai sensi del nuovo Titolo VIII – *ter* del regolamento (artt. 59-*quinquies* e 59-*sexies* del testo del regolamento pubblicato per la consultazione il 6 luglio 2017).

*“2. La prova valutativa deve consentire di verificare l'effettivo possesso da parte dei candidati delle **conoscenze e competenze necessarie per lo svolgimento della relativa attività.**”*

3. In riferimento alle qualifiche richieste per i componenti delle commissioni esaminatrici di cui al comma 3, si propone eliminare la doppia indicazione del requisito di “esperienza” non richiesto da previsioni normative generali o particolari e di integrare la norma con il requisito della adeguata *conoscenza delle modalità di svolgimento* delle prove valutative, riformulando la disposizione come segue:

*“3. La prova è organizzata e valutata dall'Organismo, il quale a tal fine si avvale di commissioni esaminatrici composte da soggetti dotati di comprovata esperienza professionale e adeguata ~~esperienza~~ **conoscenza e modalità di svolgimento di prove valutative**, nei cui confronti non ricorra alcuna delle cause di incompatibilità stabilite*

<p><b>valutativa e le modalità di svolgimento della stessa e rende pubblici tali elementi ed ogni altra informazione relativa alla prova valutativa sul proprio sito internet.</b></p> <p><b>5. Per partecipare alla prova valutativa il candidato deve essere munito del titolo di studio previsto dal regolamento ministeriale <del>titolo di studio previsto dal regolamento ministeriale di cui all'articolo 18-bis o dal regolamento ministeriale di cui all'articolo 31 del Testo Unico.</del></b></p>	<p><i>dall'Organismo. Ciascuna commissione esaminatrice è composta da almeno tre membri, tra i quali un Presidente dotato di provata competenza professionale nelle materie relative all'attività svolta dai consulenti finanziari. In ogni caso la maggioranza dei componenti la commissione stessa deve essere rappresentata da soggetti non iscritti all'albo unico dei consulenti finanziari né esponenti o dipendenti di soggetti abilitati.</i></p> <p>La modifica richiesta tiene conto delle caratteristiche della prova informatizzata nonché della esperienza ad oggi acquisita dall'Organismo nella organizzazione e svolgimento della stessa e consente una più agevole individuazione dei componenti delle commissioni.</p>
<p style="text-align: center;"><b><u>Art. 100-bis</u></b> <b>(Prova valutativa dedicata alle persone fisiche iscritte nel Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi, Sezione A)</b></p> <p><b>1. In coerenza con il quadro normativo europeo e nazionale di riferimento, l'Organismo definisce con propria delibera il contenuto della prova valutativa che le persone fisiche iscritte nel RUI, Sezione A, devono sostenere per ottenere, in presenza dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall'articolo 99, comma 1, lett. a) e b), l'iscrizione nella sezione dell'albo relativa ai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede. La prova valutativa deve consentire di verificare l'effettivo possesso da parte dei candidati delle competenze necessarie per lo svolgimento della relativa attività.</b></p> <p><b>2. Si applicano i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 100.</b></p>	<p>Avuto riguardo alla motivazione già espressa con riferimento all'articolo precedente, si propone di modificare il comma 1 come segue:</p> <p><i>“1. [...]. La prova valutativa deve consentire di verificare l'effettivo possesso da parte dei candidati delle <b>conoscenze e delle competenze</b> necessarie per lo svolgimento della relativa attività.”</i></p>
<p style="text-align: center;"><b><u>Art. 101</u></b> <b>(Iscrizione all'albo)</b></p> <p><b>1. Previo accertamento del possesso da parte del richiedente di tutti i requisiti prescritti, l'Organismo procede all'iscrizione all'albo <del>con</del></b></p>	<p>1. Si chiede di ripristinare il termine “adottato” riferendo la disposizione al provvedimento conclusivo del procedimento (iscrizione o diniego), riformulando la previsione del comma 2 come segue:</p> <p><i>“2. Il provvedimento di <b>conclusione del procedimento</b> di iscrizione</i></p>

~~L'indicazione degli elementi di cui all'articolo 97~~ **nella relativa sezione dell'albo, con l'indicazione degli elementi di cui all'articolo 97, commi 2 o 2-bis.**

2. Il provvedimento di iscrizione all'albo ~~è adottato~~ **è comunicato** entro il termine stabilito dall'Organismo con proprio regolamento **e comunque non oltre sei mesi dalla presentazione della domanda completa.** ~~Qualora entro tale termine non sia stato adottato alcun provvedimento, la domanda di iscrizione si intende accolta.~~

3. La domanda prende data dal giorno della presentazione ovvero, in caso di sua incompletezza e irregolarità, da quello del completamento o della regolarizzazione.

4. Il procedimento di iscrizione può essere sospeso ~~a seguito di richiesta della Consob all'Organismo, per il tempo necessario allo svolgimento degli accertamenti disposti dalla Consob nei confronti del soggetto interessato. L'Organismo comunica all'interessato l'inizio e il termine della sospensione.~~ **dall'Organismo, per il tempo necessario allo svolgimento degli accertamenti disposti nei confronti del soggetto interessato. L'Organismo comunica all'interessato l'inizio e il termine della sospensione.**

*all'albo è adottato e comunicato entro il termine e con le modalità stabilite dall'Organismo con proprio regolamento e comunque non oltre sei mesi dalla presentazione della domanda completa".*

La richiesta uniforma la disciplina sui termini dell'adozione e della comunicazione del provvedimento conclusivo del procedimento per tutte le sezioni dell'albo, e tiene conto:

(i) delle previsioni stabilite dalla MiFID II per la *comunicazione* e quindi per la necessaria preventiva adozione del provvedimento di iscrizione all'albo dei consulenti finanziari autonomi e delle società di consulenza (art. 7, par. 3, MiFID II).

(ii) della possibilità per l'Autorità di regolamentazione e vigilanza di prevedere (art. 31, comma 6, lett. c) del TUF) un termine massimo di *adozione* del provvedimento ai sensi dell'art. 2, comma 2, della l. 241/1990.

L'Organismo, dotato di autonomia organizzativa, determinerà il termine di iscrizione e comunicazione entro il termine massimo di 6 mesi distinguendo in base alla complessità dell'istruttoria necessaria per l'iscrizione alle tre distinte sezioni (sarà mantenuto il termine massimo di 90 giorni per l'adozione del provvedimento di iscrizione alla sezione prevista per i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede).

La comunicazione del provvedimento di iscrizione potrà avvenire anche nella forma della pubblicazione del provvedimento sul sito internet dell'Organismo prevista dall'art. 98 del regolamento, stante la non recettività di tale provvedimento.

2. Si richiede inoltre di consentire all'Organismo la determinazione delle modalità di presentazione della domanda (es. on-line via sito internet), integrando il comma 3:

*" 3. La domanda, presentata con le modalità stabilite dall'Organismo,*

	<p><i>prende data dal giorno della presentazione ovvero, in caso di sua incompletezza e irregolarità, da quello del completamento o della regolarizzazione.”.</i></p>
<p style="text-align: center;"><u>Art. 102</u> (Cancellazione dall'albo)</p> <p>1. L'Organismo procede alla cancellazione <del>del consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede dall'albo</del> <b>degli iscritti dalla relativa sezione dell'albo</b> in caso di:</p> <p>a) domanda dell'interessato;</p> <p>b) <del>perdita di uno dei requisiti per l'iscrizione all'albo richiamati dall'articolo 99, lettera a)</del> <b>iscrizione all'albo ottenuta presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare;</b></p> <p>c) <del>mancato pagamento del contributo di vigilanza</del> <b>mancato esercizio dell'attività, da parte della società di consulenza finanziaria, entro 12 mesi dall'iscrizione o cessazione della stessa per più di sei mesi;</b></p> <p>d) <del>mancato pagamento del contributo previsto dall'Organismo</del> <b>perdita di uno dei requisiti per l'iscrizione all'albo richiamati dall'articolo 99;</b></p> <p>e) <del>decesso</del> <b>mancato pagamento del contributo dovuto all'Organismo;</b></p> <p>f) <b>decesso;</b></p> <p>g) <b>adozione del provvedimento di radiazione dall'albo.</b></p> <p>1-bis. La domanda di cancellazione prende data dal giorno della presentazione ovvero, in caso di sua incompletezza o irregolarità, da quello del completamento o della regolarizzazione.</p>	<p>1. Con riferimento alla lett. d) del comma 1, si propone di integrare la disposizione per tenere conto dell'art. 110, comma 1-<i>bis</i>, n. 2 (che già prevede l'irrogazione della radiazione nel caso di perdita del requisito di indipendenza) e dell'art. 111, comma 1 (che consente di disporre la sanzione cautelare). Al riguardo si osserva che l'accertamento oggetto di cancellazione e di adozione del provvedimento di vigilanza è lo stesso.</p> <p><i>“d) perdita di uno dei requisiti per l'iscrizione all'albo richiamati dall'articolo 99, ad eccezione del requisito di indipendenza”.</i></p> <p>Si vedano sul punto anche le osservazioni sub art. 110.</p> <p>Al riguardo si auspica l'inserimento di una previsione che consenta la cancellazione istantanea del soggetto che abbia perso il rapporto di collaborazione con la società in quanto privo del requisito patrimoniale e organizzativo (così come attualmente previsto dall'art. 102, comma 2-<i>ter</i> del regolamento vigente per le ipotesi di radiazione deliberate dalla Consob).</p> <p>Alternativamente, l'Organismo nelle more dell'avvio e della conclusione del procedimento di cancellazione per perdita del requisito patrimoniale e organizzativo (di cui avrà notizia mediante la comunicazione della società ai sensi dell'art. 103), darà immediata evidenza nell'albo della condizione di <i>impossibilità ad operare</i> (“non autorizzazione” ad operare) del soggetto e comunicherà tale condizione contestualmente all'avvio del procedimento di cancellazione.</p> <p>2. Si richiede di modificare il comma 1-<i>bis</i> per consentire</p>

~~2. L'Organismo procede alla cancellazione di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), previo accertamento della sussistenza dei relativi presupposti.~~

~~2-bis. La Consob accerta il mancato pagamento del contributo di vigilanza di cui al comma 1, lettera c), e ne dà comunicazione all'Organismo, che procede senza indugio alla cancellazione. La radiazione comporta l'istantanea cancellazione dall'albo.~~

~~2-ter La radiazione, deliberata dalla Consob, comporta l'istantanea cancellazione dall'albo.~~

3. L'ipotesi di cui al comma 1, ~~lettere e e d-~~**lettera e**, ricorre ricorre decorsi quarantacinque giorni naturali e consecutivi dalla scadenza del termine stabilito per il pagamento del contributo.

4. I consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede ~~soggetti~~ cancellati dall'albo a norma del comma 1 possono esservi nuovamente iscritti a domanda, purché:

a) nei casi previsti dal comma 1, ~~lettere b), c) e~~**lettera d)** siano rientrati in possesso dei requisiti richiamati dall'articolo 99 ~~lettera a) ovvero abbiano corrisposto i contributi dovuti;~~

b) nei casi previsti dal ~~comma 2-ter~~ comma 1, **lettera e)**, siano decorsi ~~cinque anni dalla data della notifica della delibera di radiazione~~ **abbiano corrisposto il contributo dovuto;**

c) **nel caso previsto dal comma 1, lett. g), siano decorsi cinque anni dalla data della notifica della delibera di radiazione.**

5. Il procedimento di cancellazione previsto nelle ipotesi di cui al comma 1, lettere a), b), ~~e-c), e-d), e~~ **e g)** può essere sospeso, ~~a seguito dei richiesta della Consob all'Organismo~~, per il tempo necessario allo svolgimento degli accertamenti **di vigilanza**, anche di natura ispettiva,

all'Organismo di determinare le modalità di presentazione della domanda (es. on line via sito internet) come segue:

*“1-bis La domanda di cancellazione, **presentata con le modalità stabilite dall'Organismo**, prende data dal giorno della presentazione ovvero, in caso di sua incompletezza o irregolarità, da quello del completamento o della regolarizzazione.”*

3. Con riferimento alla formulazione del comma 5, si chiede di inserire una previsione regolamentare per consentire all'Organismo di fissare il massimo di conclusione del procedimento di cancellazione, che si propone non superiore comunque a 90 giorni analogamente a quanto stabilito per i provvedimenti di iscrizione dal precedente art. 101, comma 2 (si vedano al riguardo le osservazioni formulate *infra*). La determinazione del termine massimo di 90 giorni è considerata conforme ai principi generali stabiliti dall'art. 2 della l. n. 241/1990 e si ritiene congrua alla definizione del procedimento sulla base della esperienza acquisita ad oggi dall'Organismo nella funzione di tenuta dell'albo.

Si chiede dunque che il comma 5 sia riformulato come segue:

*“5. Il procedimento di cancellazione previsto nelle ipotesi di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e) e g) è **concluso entro il termine non superiore a 90 giorni stabilito dall'Organismo con proprio regolamento**, e può essere sospeso, ~~a seguito dei richiesta della Consob all'Organismo~~, per il tempo necessario allo svolgimento degli accertamenti di vigilanza, anche di natura ispettiva, disposti dall'Organismo nei confronti del soggetto interessato. Il procedimento di cancellazione è sospeso per il periodo di efficacia dei provvedimenti di sospensione cautelare di cui all'articolo 7-septies, comma 1, del Testo Unico e di sospensione dall'albo di cui all'articolo 196, comma 1, lettera c), del Testo Unico. L'Organismo comunica all'interessato l'inizio ed il termine della sospensione.”*

<p>disposti <del>dalla Consob</del> <b>dall'Organismo</b> nei confronti del soggetto interessato. Il procedimento di cancellazione è sospeso per il periodo di efficacia dei provvedimenti di sospensione cautelare di cui all'articolo <del>55 comma 1-7- septies, comma 1,</del> del Testo Unico e di sospensione dall'albo di cui all'articolo 196, comma 1, lettera c), del Testo Unico. L'Organismo comunica all'interessato l'inizio ed il termine della sospensione.</p> <p>6. La cancellazione dall'albo non preclude l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 196, comma 1, del Testo Unico.</p>	
<p style="text-align: center;"><u>Art. 103</u> (Obblighi dei consulenti finanziari <del>abilitati all'offerta fuori sede nei confronti dell'Organismo)</del></p> <p>1. <del>I consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede</del> <b>Con la richiesta di iscrizione all'albo i soggetti interessati</b> sono tenuti a comunicare <del>senza indugio</del> all'Organismo:</p> <p>a) il luogo di conservazione della documentazione di cui all'<del>articolo</del> <b>agli articoli 109 e 109-sexiesdecies</b>;</p> <p><del>b) ogni variazione degli elementi informativi di cui alla lettera a) e all'articolo 97, comma 2, lettera c).</del></p> <p>b) <b>per le persone fisiche il domicilio e la residenza, se diversa dal domicilio;</b></p> <p>c) <b>per le persone giuridiche, la sede legale e, se diversa dalla sede legale, la sede della direzione generale;</b></p> <p>d) <b>il codice fiscale o la partita IVA;</b></p> <p>e) <b>l'elenco nominativo e le generalità complete di tutti gli esponenti aziendali delle società di consulenza finanziaria, con l'indicazione dei</b></p>	<p>1. Si richiede di integrare la lett. a) del comma 1 per prevedere espressamente che i c. f. abilitati all'offerta fuori sede comunichino all'Organismo se il luogo di conservazione sia presso l'intermediario.</p> <p>Pur essendo quindi venuto meno per tali soggetti l'obbligo di conservazione dei documenti prodotti in formato digitale ai sensi del nuovo comma 2-ter dell'art. 109 (ai sensi del quale i documenti prodotti in formato digitale possono essere conservati dall'intermediario per conto del quale il c. f. abilitato all'offerta fuori sede opera), dovrebbe residuare l'obbligo di comunicazione all'Organismo del luogo di conservazione. Si propone pertanto la seguente formulazione:</p> <p><i>“a) il luogo di conservazione della documentazione di cui agli articoli 109 e 109-sexiesdecies, anche nell'ipotesi in cui i documenti siano prodotti in formato digitale e siano conservati ai sensi dell'art. 109, comma 2-ter”.</i></p> <p>2. Si richiede di integrare la disposizione di cui alla lettera e) come segue:</p> <p><i>“e) l'elenco nominativo e le generalità complete di tutti gli esponenti aziendali delle società di consulenza finanziaria, con l'indicazione dei relativi poteri e delle eventuali deleghe assegnate nonché dei consulenti finanziari autonomi con i quali hanno</i></p>

relativi poteri e delle eventuali deleghe assegnate;

f) l'elenco dei soggetti che partecipano direttamente e indirettamente al capitale della società di consulenza finanziaria, con l'indicazione delle rispettive quote di partecipazione in valore assoluto e in termini percentuali; per le partecipazioni indirette andrà specificato il soggetto tramite il quale si detiene la partecipazione;

g) un indirizzo attivo di posta elettronica certificata (PEC) da utilizzare necessariamente per le comunicazioni con l'Organismo;

h) gli estremi identificativi della polizza assicurativa che i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria devono stipulare ai sensi dei regolamenti ministeriali di cui agli articoli 18-bis e 18-ter del Testo Unico;

**1-bis. I soggetti iscritti sono tenuti a comunicare entro dieci giorni all'Organismo ogni variazione degli elementi informativi di cui al comma 1, lettere a), b), d), e), f) e g), all'articolo 97, comma 2, lettere a) e c), e all'articolo 97, comma 2-bis, lettere a) e c).**

**1-ter. I soggetti iscritti comunicano entro dieci giorni all'Organismo le misure e l'assunzione della qualità di imputato previste dall'articolo 7-septies, comma 2, del Testo Unico e qualunque modifica rilevante delle condizioni per ottenere l'iscrizione.**

2. ... omissis ...

3. ~~Nell'esercizio dei propri compiti, l'Organismo può chiedere ai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti. I consulenti finanziari sono tenuti a prestare la collaborazione necessaria al fine di consentire all'Organismo lo svolgimento delle proprie funzioni nonché l'accertamento dei requisiti di onorabilità e professionalità. I consulenti finanziari sono tenuti a rispondere alle richieste di cui~~

***iniziato o cessato un rapporto di collaborazione;***"

Si vedano sul punto anche le osservazioni *sub art.* 97.

3. Si richiede che il termine di comunicazione stabilito al comma 1-bis sia aumentato da 10 a 30 giorni. Si propone pertanto che il comma 1-bis sia riformulato come segue:

*"1-bis. I soggetti iscritti sono tenuti a comunicare entro ~~dieci~~ trenta giorni all'Organismo ogni variazione degli elementi informativi di cui al comma 1, lettere a), b), d), e), f) e g), all'articolo 97, comma 2, lettere a) e c), e all'articolo 97, comma 2-bis, lettere a) e c)."*

Sul punto si vedano inoltre le modifiche proposte all'art. 110, comma 1-bis, lett. c) per riferire la sanzione all'ipotesi (più grave) di omessa comunicazione.

4. Infine si richiede di prevedere al comma 1-ter che gli obblighi di comunicazione ivi previsti riguardino anche i (nuovi) requisiti stabiliti per il *mantenimento* dell'iscrizione, esplicitando l'obbligatorietà della comunicazione riguardante il periodo di inoperatività della società di consulenza, in conformità a quanto stabilito all'art. 102, comma 1, lett. c).

*"1-ter. I soggetti iscritti comunicano entro dieci giorni all'Organismo le misure e l'assunzione della qualità di imputato previste dall'articolo 7-septies, comma 2, del Testo Unico e qualunque modifica rilevante delle condizioni per ottenere e mantenere l'iscrizione, incluso l'eventuale periodo di inoperatività per le società di consulenza".*

5. Con riferimento al comma 3, si richiede di modificarne la formulazione per includere nel dovere di collaborazione l'accertamento di tutti i requisiti previsti per il conseguimento ed il

<p><b>all'articolo 31, comma 7, del Testo Unico.</b></p>	<p>mantenimento dell'iscrizione all'albo (come ad es. i requisiti di indipendenza e patrimoniali o i requisiti organizzativi).</p> <p><i>“3. I consulenti finanziari sono tenuti a prestare la collaborazione necessaria al fine di consentire all'Organismo lo svolgimento delle proprie funzioni nonché l'accertamento dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti per il conseguimento ed il mantenimento dell'iscrizione all'albo. I consulenti finanziari sono tenuti a rispondere alle richieste di cui all'articolo 31, comma 7, del Testo Unico.”</i></p>
<p style="text-align: center;"><u>Art. 103-bis</u> (Obblighi dei soggetti abilitati nei confronti dell'Organismo)</p> <p>1. I soggetti abilitati comunicano all'Organismo il venir meno in capo ai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede di cui si avvalgono dei requisiti previsti per l'iscrizione all'albo.</p> <p>2. I soggetti abilitati trasmettono all'Organismo i nominativi dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede con cui hanno iniziato o cessato il rapporto di prestazione di lavoro dipendente, di agenzia o di mandato nel corso del mese precedente.</p> <p>3. ... omissis ...</p> <p>4. <del>I soggetti abilitati collaborano con l'Organismo al fine dell'accertamento dei requisiti di onorabilità e professionalità dei richiedenti l'iscrizione e degli iscritti all'albo. I soggetti abilitati</del> <b>collaborano con l'Organismo al fine di consentire a quest'ultimo lo svolgimento delle proprie funzioni ed, in particolare, il compimento degli atti previsti dall'articolo 31, comma 7, del Testo Unico, nonché l'accertamento dei requisiti di onorabilità e professionalità dei richiedenti l'iscrizione e degli iscritti.</b></p>	<p>In considerazione della previsione di cui alla lett. e) del comma 2 dell'art. 97, al fine di determinare e rendere pubblico <i>il periodo di operatività</i> del consulente abilitato all'offerta fuori sede in relazione al singolo soggetto abilitato per cui opera o abbia operato, si richiede di stabilire il principio secondo il quale, in caso di sovrapposizioni di rapporti, è considerato prevalente l'inizio del rapporto comunicato dall'ultimo intermediario.</p>

<p style="text-align: center;"><b>PARTE IV</b> <b>ATTIVITA' DEI CONSULENTI FINANZIARI</b> <b>ABILITATI ALL'OFFERTA FUORI SEDE</b></p> <p style="text-align: center;">Art. 104 (Ambito di attività)</p> <p>1. I consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede svolgono i compiti ed assolvono gli obblighi loro demandati ai sensi delle disposizioni disciplinanti l'attività dei soggetti abilitati, sulla base e nei limiti dell'incarico loro conferito.</p>	
<p style="text-align: center;"><u>Art. 105</u> (Modalità di aggiornamento professionale)</p> <p>1. I consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede sono tenuti all'aggiornamento professionale mediante partecipazione a corsi su base periodica, a conclusione dei quali sono rilasciati attestati di frequenza. <del>At tal fine i soggetti abilitati si dotano di idonee procedure per garantire l'adeguata formazione e l'aggiornamento professionale dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede operanti per loro conto.</del></p>	
<p style="text-align: center;"><u>Art. 106</u> (Incompatibilità)</p> <p>1. <b>Fermo restando quanto previsto dall'art. 97, comma 3</b>, l'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede è incompatibile:</p> <p>a) con la qualità di sindaco o suo collaboratore ai sensi dell'articolo 2403-<i>bis</i> del codice civile, responsabile o addetto al controllo interno, presso soggetti abilitati;</p>	<p>1. Si propone l'eliminazione della lettera <i>d-bis</i>) stante la previsione a monte del divieto di iscrizione alle sezioni dell'albo riguardanti le persone fisiche stabilito dall'art. 97, comma 3 del regolamento.</p> <p><del>“d bis) con l'esercizio dell'attività di consulente finanziario autonomo di cui all'articolo 18 bis del Testo Unico;”</del></p> <p>L'esercizio dell'attività da parte del consulente finanziario non iscritto alla sezione abilitante dovrebbe costituire infatti solo una ipotesi di esercizio abusivo della professione, comportante, a seguito di imputazione, l'eventuale adozione di una misura cautelare e, a</p>

b) con la qualità di amministratore, dipendente o collaboratore di un soggetto abilitato non appartenente al gruppo al quale appartiene quello per conto del quale opera il consulente finanziario ~~abilitato all'offerta fuori sede~~ stesso;

c) con la qualità di socio, amministratore, sindaco o dipendente della società di revisione incaricata della certificazione del bilancio del soggetto abilitato per conto del quale opera il consulente ~~abilitato all'offerta fuori sede~~ stesso;

d) con l'iscrizione nel ruolo unico degli agenti di cambio;

d-bis) con l'esercizio dell'attività di consulente finanziario autonomo ~~di cui all'articolo 18-bis del Testo Unico~~;

e) con ogni ulteriore incarico o attività che si ponga in grave contrasto con il suo ordinato svolgimento.

seguito di condanna definitiva, la successiva cancellazione dall'albo ma non anche l'adozione di una sanzione amministrativa.

2. Si propone di integrare le previsioni di cui all'articolo in commento per esplicitare che costituisce una violazione della disciplina in esame l'esercizio dell'attività di c. f. abilitato all'offerta fuori sede e l'assunzione di incarichi e qualifiche che si pongono in grave contrasto con il suo ordinato svolgimento e che comportano una violazione del requisito di indipendenza della società di consulenza finanziaria.

Infatti, il divieto di doppia iscrizione alle sezioni dell'albo posto dall'art. 97, comma 3 per le persone fisiche è idoneo a prevenire l'incorrere della ipotesi di incompatibilità e a garantire l'indipendenza della società di consulenza, solo nei casi in cui un socio, amministratore, dipendente o collaboratore di una società di consulenza finanziaria, iscritto alla sezione dei c. f. abilitati all'offerta fuori sede, intenda svolgere attività di consulenza finanziaria per conto della società e chieda quindi l'iscrizione nella sezione dei c. f. autonomi.

Il divieto non è invece idoneo a prevenire l'insorgere della incompatibilità ed il venir meno del requisito di indipendenza della società, nel caso in cui tali soggetti non prestino attività di consulenza per conto della stessa (con obbligo di iscrizione alla sezione alla sezione dei c. f. autonomi.), assumendo tuttavia incarichi rilevanti.

*“a) con la qualità di sindaco o suo collaboratore ai sensi dell'articolo 2403-bis del codice civile, responsabile o addetto al controllo interno, presso soggetti abilitati o società di consulenza finanziaria;*

*“b) con la qualità di amministratore, dipendente o collaboratore di una società di consulenza finanziaria o di un soggetto abilitato non appartenente al gruppo al quale appartiene quello per conto del quale opera il consulente finanziario ~~abilitato all'offerta fuori sede~~ stesso ”;*

	<p><i>“b–bis) con la qualità di socio di una società di consulenza finanziaria.”</i></p>
<p style="text-align: center;"><u>Art. 107</u> (Regole generali di comportamento)</p> <p>1. I consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede devono comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza. Essi devono osservare le disposizioni legislative e regolamentari relative alla loro attività e a quella della categoria del soggetto abilitato per conto del quale operano. Devono inoltre rispettare le procedure del soggetto abilitato che ha loro conferito l’incarico.</p> <p>2. I consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede sono tenuti a mantenere la riservatezza sulle informazioni acquisite dai clienti o dai potenziali clienti o di cui comunque dispongano in ragione della propria attività, salvo che nei confronti del soggetto per conto del quale operano e del soggetto i cui servizi e attività di investimento, strumenti finanziari o prodotti sono offerti, nonché nei casi di cui all’articolo 31, comma 7, del Testo Unico, ed in ogni altro caso in cui l’ordinamento ne imponga o ne consenta la rivelazione. È comunque vietato l’uso delle suddette informazioni per interessi diversi da quelli strettamente professionali.</p>	<p>Per consentire l’efficacia dell’azione dell’Organismo, si ritiene opportuno esplicitare la cogenza delle <i>disposizioni adottate</i>. Si propone pertanto l’introduzione al comma 1 della specifica che segue:</p> <p><i>“1. I consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede devono comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza. Essi devono osservare le disposizioni legislative e regolamentari relative alla loro attività, <b>ivi incluse le disposizioni adottate dall’Organismo ai sensi dell’art. 92-ter, comma 1, lett. c)</b> e a quella della categoria del soggetto abilitato per conto del quale operano. Devono inoltre rispettare le procedure del soggetto abilitato che ha loro conferito l’incarico”.</i></p> <p>Tale modifica è subordinata all’accoglimento delle formulazioni proposte <i>infra</i> all’art. 92-ter, comma 1, lett. c).</p>
<p style="text-align: center;"><u>Art. 108</u> (Regole di presentazione e comportamento nei confronti dei clienti o dei potenziali clienti)</p> <p>1. Al momento del primo contatto, il consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede:</p> <p>a) consegna al cliente o al potenziale cliente copia di una dichiarazione redatta dal soggetto abilitato, da cui risultino gli elementi identificativi di tale soggetto, gli estremi di iscrizione all'albo e i dati anagrafici del consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede, nonché il domicilio al</p>	

quale indirizzare la dichiarazione di recesso prevista dall'articolo 30, comma 6, del Testo Unico;

b) consegna al cliente o al potenziale cliente copia di una comunicazione conforme al modello di cui all'Allegato n. 4.

2. Il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede consegna al cliente o al potenziale cliente la dichiarazione di cui al comma 1, lettera a), anche in caso di variazione dei dati in essa riportati.

3. Il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede assolve gli obblighi informativi nei confronti del cliente o del potenziale cliente in modo chiaro ed esauriente e verifica che lo stesso abbia compreso le caratteristiche essenziali dell'operazione proposta.

4. Il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede verifica l'identità del cliente o del potenziale cliente, prima di raccogliergli le sottoscrizioni o le disposizioni. Il consulente rilascia al cliente o al potenziale cliente copia dei contratti, delle disposizioni e di ogni altro atto o documento da questo sottoscritto.

5. Il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede può ricevere dal cliente o dal potenziale cliente, per la conseguente immediata trasmissione, esclusivamente:

a) assegni bancari o postali, assegni circolari o vaglia postali intestati o girati al soggetto abilitato per conto del quale opera ovvero al soggetto i cui servizi e attività di investimento, strumenti finanziari o prodotti sono offerti, muniti di clausola di non trasferibilità;

b) ordini di bonifico e documenti similari che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati nella lettera precedente;

c) strumenti finanziari nominativi o all'ordine, intestati o girati a favore del soggetto che presta il servizio e attività di investimento oggetto di

<p>offerta.</p> <p>6. Il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede non può ricevere dal cliente o dal potenziale cliente alcuna forma di compenso ovvero di finanziamento.</p> <p>7. Il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede non può utilizzare i codici di accesso telematico ai rapporti di pertinenza del cliente o del potenziale cliente o comunque al medesimo collegati, salvo che il contratto stipulato dall'intermediario con il cliente lo preveda e sempre che:</p> <p>a) vi sia il preventivo, espresso e specifico consenso scritto del cliente all'utilizzo dei codici da parte del consulente stesso;</p> <p>b) l'utilizzo avvenga con modalità tali da far constatare all'intermediario l'impiego dei codici da parte del consulente stesso;</p> <p>c) l'utilizzo da parte del consulente comporti l'automatica disabilitazione dei codici stessi.</p>	
<p style="text-align: center;"><u>Art. 109</u> (Conservazione della documentazione)</p> <p>1. Il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede è tenuto a conservare ordinatamente per almeno cinque anni, nel luogo comunicato ai sensi dell'articolo 103, copia della seguente documentazione:</p> <p>a) <del>contratti promossi per suo tramite</del> <b>e altri documenti sottoscritti fuori sede dai clienti o dai potenziali clienti per suo tramite;</b></p> <p>b) <del>altri documenti sottoscritti dai clienti o dai potenziali clienti</del> <b>corrispondenza intercorsa con i soggetti per conto dei quali il consulente stesso ha operato fuori sede nel corso del tempo;</b></p>	<p>1. Ferma restando l'opportunità di delimitare secondo un criterio di proporzionalità il contenuto dell'obbligo di conservazione posto in capo al c. f. abilitato all'offerta fuori sede, si richiede una modifica del termine di conservazione e del <i>dies a quo</i> ai fini del computo di tale termine proponendone l'elevazione a 10 anni.</p> <p>Si segnala infatti l'opportunità di allineare il termine di conservazione alla prescrizione (decennale) dell'azione contrattuale, a beneficio dei soggetti obbligati, e di eliminare <i>la</i> potenziale discrasia con i tempi di accertamento dell'Organismo (<i>5 anni dalla commissione del fatto</i>), con conseguente potenziale contrasto con l'effettivo esercizio dell'attività di vigilanza e aggravio dell'operatività dell'Organismo. Cessato l'obbligo di conservazione, gli eventuali accertamenti di vigilanza richiederebbero infatti la</p>

~~e) corrispondenza intercorsa con i soggetti per conto dei quali il consulente stesso ha operato fuori sede nel corso del tempo.~~

**1-bis. In alternativa al formato cartaceo, la documentazione di cui al comma 1 può essere conservata anche mediante supporti elettronici duraturi o in altra forma tecnica equivalente, a condizione che sia consentito un agevole recupero e una riproduzione immutata della stessa.**

~~2. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 57, del presente regolamento e le disposizioni previste in materia di conservazione delle registrazioni dal regolamento adottato ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Testo Unico.~~

**2-bis. Il termine di cinque anni previsto per la conservazione della documentazione e delle registrazioni decorre dalla data delle stesse.**

**2-ter. I documenti prodotti in formato digitale possono essere conservati dall'intermediario per conto del quale il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede opera.**

necessaria visione della documentazione conservata dall'intermediario ai sensi dell'art. 63-*novies*, commi 1 e 2 del nuovo Regolamento Intermediari la cui formulazione risulta peraltro, proprio con riferimento al *dies a quo*, difforme da quella dell'abrogando Regolamento Congiunto.

L'art. 63-*novies*, commi 1 e 2, del Documento Consob per la consultazione del 6 luglio u.s. (*“Modifiche al Regolamento Intermediari relativamente alle disposizioni per la protezione degli investitori e alle competenze e conoscenze richieste al personale degli intermediari, in recepimento della direttiva 2014/65/UE (MiFID II)”*), stabilisce che gli intermediari devono tenere, per tutti i servizi prestati e per tutte le attività e operazioni effettuate, registrazioni sufficienti a consentire alla Consob di verificare il rispetto delle norme in materia di servizi e attività di investimento e di servizi accessori, ed in particolare l'adempimento degli obblighi nei confronti dei clienti o potenziali clienti, conservate per un periodo di 5 anni, senza previsione del *dies a quo*. Al riguardo si osserva che non è stata proposta la puntuale disposizione di cui all'art. 29, comma 5, del Regolamento congiunto Consob - Banca d'Italia (in via di abrogazione con l'entrata in vigore del nuovo Regolamento Intermediari), secondo cui *«Gli intermediari conservano, per la durata del rapporto con ciascun cliente e per i cinque anni successivi, la documentazione contrattuale riguardante la disciplina del rapporto medesimo»*.

La previsione contenuta nel documento in consultazione risulterebbe adeguata solo se fosse mantenuta la disciplina attuale in tema di durata dell'obbligo di conservazione stabilita dal predetto art. 29, comma 5 del Regolamento Congiunto.

Diversamente, si propone pertanto di riformare il comma 1 e di eliminare l'articolo 2-*bis*:

	<p><i>“1. Il consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede è tenuto a conservare ordinatamente per almeno <del>cinque</del> <b>dieci</b> anni <b>successivi alla cessazione del proprio rapporto con il cliente</b>, nel luogo comunicato ai sensi dell’articolo 103, copia della seguente documentazione</i>  <i>(...)</i>  <del>“2 bis. Il termine di cinque anni previsto per la conservazione della documentazione e delle registrazioni decorre dalla data delle stesse.”</del></p> <p>2. Si chiede inoltre di sostituire il termine “duraturo” con “<i>durevole</i>”, per uniformità terminologica con l’espressione utilizzata in altre disposizioni del regolamento intermediari nonché nell’art. 1, comma 6-<i>octiesdecies</i> del nuovo Testo Unico.</p>
<p style="text-align: center;"><b>PARTE IV-BIS</b>  <b>ATTIVITA’ DEI CONSULENTI FINANZIARI AUTONOMI E DELLE SOCIETÀ DI CONSULENZA FINANZIARIA</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Capo I</b>  <b>Disposizioni generali</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 109-bis</b>  <b>(Ambito di applicazione)</b></p> <p>Nella presente parte, per “strumenti finanziari”, si intendono esclusivamente i valori mobiliari e le quote di organismi di investimento collettivo conformemente a quanto stabilito dagli articoli 18-<i>bis</i> e 18-<i>ter</i> del TUF.</p>	
<p style="text-align: center;"><b><u>Art. 109-bis.1</u></b>  <b>(Regole generali di comportamento)</b></p> <p><b>1. Nella prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti, i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria agiscono in modo onesto, equo e professionale,</b></p>	<p>Si propone che nella disposizione di cui all’art. 109-bis.1, comma 1, lett. l) venga inserita la seguente specifica:</p> <p><i>“l) i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria osservano le disposizioni legislative, regolamentari, ivi incluse le disposizioni adottate dall’Organismo ai sensi dell’art.</i></p>

**per servire al meglio gli interessi dei loro clienti e rispettano in particolare i seguenti principi:**

**a) tutte le informazioni, comprese le comunicazioni pubblicitarie e promozionali, indirizzate dai consulenti finanziari autonomi e dalle società di consulenza finanziaria a clienti o potenziali clienti sono corrette, chiare e non fuorvianti. Le comunicazioni pubblicitarie e promozionali sono chiaramente identificabili come tali;**

**b) i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria valutano una congrua gamma di strumenti finanziari disponibili sul mercato, che devono essere sufficientemente diversificati in termini di tipologia ed emittenti o fornitori di prodotti in modo tale da garantire che gli obiettivi di investimento del cliente siano opportunamente soddisfatti;**

**c) i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria definiscono e attuano un processo di selezione allo scopo di valutare e confrontare una congrua gamma di strumenti finanziari disponibili sul mercato. Il processo di selezione comprende i seguenti elementi:**

- 1) il numero e la varietà degli strumenti finanziari considerati sono proporzionati all'ambito del servizio di consulenza prestato;**
- 2) il numero e la varietà degli strumenti finanziari considerati sono adeguatamente rappresentativi degli strumenti finanziari disponibili sul mercato;**
- 3) i criteri per la selezione dei vari strumenti finanziari comprendono tutti gli aspetti d'interesse, quali rischi, costi e complessità, nonché le caratteristiche dei clienti dei consulenti finanziari autonomi e delle società di consulenza finanziaria, e assicurano che la selezione degli strumenti che potrebbero essere raccomandati sia obiettiva;**

**d) i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria non possono accettare onorari, commissioni o altri benefici monetari o non monetari pagati o forniti da terzi o da una persona che agisce per conto di terzi, ad eccezione della prestazione**

***92-ter, comma 1, e i codici di autodisciplina relativi alla loro attività***".

Si veda al riguardo quanto osservato nel commento al precedente art. 107.

**del servizio di ricerca in materia di investimenti da parte di terzi qualora sia ricevuta in cambio di pagamenti diretti da parte del consulente finanziario autonomo e della società di consulenza finanziaria sulle base delle proprie risorse;**

**e) i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria evitano di remunerare o valutare le prestazioni del proprio personale secondo modalità incompatibili con il loro dovere di agire nel migliore interesse dei clienti. In particolare non adottano disposizioni in materia di remunerazione o d'altro tipo che potrebbero incentivare il personale a raccomandare ai clienti al dettaglio un particolare strumento finanziario, se i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria possono raccomandare uno strumento differente, più adatto alle esigenze del cliente;**

**f) i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria adottano opportune disposizioni per ottenere le necessarie informazioni sullo strumento finanziario e sul suo processo di approvazione, compreso il suo mercato target, e per comprendere le caratteristiche e il mercato target identificato di ciascuno strumento finanziario;**

**g) i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria acquisiscono dai clienti o potenziali clienti le informazioni necessarie al fine della loro classificazione come clienti o potenziali clienti al dettaglio o professionali e al fine di raccomandare gli strumenti finanziari adatti al cliente o potenziale cliente;**

**h) i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria valutano, sulla base delle informazioni acquisite dai clienti, la adeguatezza delle operazioni raccomandate;**

**i) i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria istituiscono e mantengono procedure interne e registrazioni idonee;**

**l) i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria osservano le disposizioni legislative, regolamentari e i codici di autodisciplina relativi alla loro attività.**

<p><b>2. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria sono tenuti a mantenere la riservatezza sulle informazioni acquisite dai clienti o dai potenziali clienti o di cui comunque dispongano in ragione della propria attività, salvo che nei casi previsti dall'articolo 31, comma 7, del Testo Unico ed in ogni altro caso in cui l'ordinamento ne consenta o ne imponga la rivelazione. E' comunque vietato l'uso delle suddette informazioni per interessi diversi da quelli strettamente professionali.</b></p> <p><b>3. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria non possono ricevere procure speciali o generali per il compimento di operazioni o deleghe a disporre delle somme o dei valori di pertinenza dei clienti.</b></p>	
<p style="text-align: center;"><b><u>Art. 109-ter</u></b> <b><i>(Incompatibilità)</i></b></p> <p><b>1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 97, comma 3, l'attività di consulente finanziario autonomo o della società di consulenza finanziaria è incompatibile:</b></p> <p><b>a) con l'esercizio dell'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede;</b></p> <p><b>b) con l'esercizio dell'attività di agente di cambio;</b></p> <p><b>c) con l'esercizio delle attività di intermediazione assicurativa di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a), ed e), del decreto legislativo 7 dicembre 2005, n. 209;</b></p> <p><b>d) con l'esercizio delle attività di agente in attività finanziaria di cui all'articolo 128-quater del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;</b></p> <p><b>e) con ogni ulteriore incarico o attività che si ponga in grave</b></p>	<p>1. In riferimento all'incompatibilità prevista dalla lett. a), si richiede di eliminare tale incompatibilità, in considerazione del divieto per le persone fisiche di contemporanea iscrizione nelle due sezioni dell'albo dedicate ai c. f. autonomi e ai c. f. abilitati all'offerta fuori sede già previsto nella nuova formulazione dell'art. 97, comma 3.</p> <p><i>“a) con l'esercizio dell'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede”.</i></p> <p>2. Si richiede inoltre di prevedere espressamente l'inserimento di specifiche ipotesi di incompatibilità per stabilire che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- i c.f. autonomi possano svolgere la consulenza finanziaria in materia di investimenti solo per conto di una unica società di consulenza finanziaria <i>in coerenza con il vincolo nascente dalla responsabilità solidale della società mandante per i danni conseguenti ad illeciti anche penali del c.f. autonomo;</i></li> <li>- i c.f. autonomi non possano prestare l'attività di consulenza per conto di altri c.f. autonomi. Tale possibilità sembrerebbe infatti esclusa in assenza di una norma primaria che lo consenta. Al riguardo si richiede di valutare l'inserimento di</li> </ul>

<p><b>contrasto con il suo ordinato svolgimento.</b></p>	<p>una specifica ipotesi di incompatibilità (si vedano anche i commenti <i>sub art. 109-ter</i>);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- i c.f. autonomi non possano svolgere l'attività sia per conto di una società sia, contemporaneamente, in "proprio". Tale incompatibilità è necessaria al fine di preservare il corretto funzionamento del sistema di garanzia della società e pertanto il sistema di tutela della clientela.</li> </ul> <p>In alternativa, si chiede di chiarire in via interpretativa che le situazioni sopra rappresentate ricadono nella fattispecie residuale di incompatibilità di cui alla sezione e), attesa la possibile confusione che ne deriverebbe per la clientela, ovvero di precisare i limiti entro i quali esse possano eventualmente ritenersi compatibili.</p>
<p style="text-align: center;"><b><u>Art. 109-quater</u></b> <i>(Aggiornamento professionale)</i></p> <p><b>1. I consulenti finanziari autonomi sono tenuti all'aggiornamento professionale coerentemente con la natura e le caratteristiche dell'attività prestata ai clienti.</b></p> <p><b>2. I consulenti finanziari autonomi partecipano a corsi di formazione di durata complessiva non inferiore a 60 ore per biennio, tenuti da soggetti con esperienza almeno quinquennale nel settore della formazione in materie economiche, finanziarie, tecniche e giuridiche, rilevanti nella prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti.</b></p> <p><b>2-bis. A tal fine le società di consulenza finanziaria si dotano di idonee procedure per garantire l'adeguata formazione e l'aggiornamento professionale dei consulenti finanziari autonomi operanti per loro conto.</b></p>	<p>1. Si rappresenta l'opportunità di dotare l'Organismo del potere di dettagliare gli obblighi di cui alla presente disposizione, anche al fine di contemplare ipotesi di sospensione dell'obbligo in parola, così da rendere conto di situazioni oggettive che impediscano al professionista di assolvere le proprie funzioni (es. casi di maternità, inoperatività, grave malattia, infortunio), anche in conformità a discipline in materia di aggiornamento professionale vigenti in altri settori (cfr. quanto previsto all'art. 7, comma 5, reg. IVASS n. 6/2014 per gli intermediari assicurativi iscritti al RUI e all'art. 5 della circolare OAM n. 19/2014 per gli agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizi).</p> <p>2. In riferimento al comma 2, si chiede di integrare la disposizione prevedendo il momento o la data a partire dalla quale decorre il "biennio" (ad es. l'1 gennaio dell'anno successivo all'iscrizione).</p> <p>3. In riferimento al comma 3, si richiede di prevedere l'obbligo di conservazione degli attestati per un periodo minimo di 5 anni. Tale termine è corrispondente ai termini di accertamento dell'Organismo.</p>

<p><b>3. L'Organismo vigila sul rispetto del dovere di aggiornamento professionale richiedendo la trasmissione periodica della copia degli attestati rilasciati all'esito dei corsi di formazione.</b></p>	
<p style="text-align: center;"><b>Capo II</b> <b>Informazioni, contratti e raccomandazioni</b></p> <p style="text-align: center;"><u>Art. 109-quinquies</u> <i>(Regole di presentazione. Informazioni sul consulente finanziario autonomo e sulla società di consulenza finanziaria e sui loro servizi)</i></p> <p><b>1. Ai clienti o potenziali clienti sono fornite tempestivamente informazioni appropriate sul consulente finanziario autonomo o sulla società di consulenza finanziaria e sui relativi servizi, sugli strumenti finanziari e sulle strategie di investimento proposte, sulle sedi di esecuzione e su tutti i relativi costi e oneri. I consulenti finanziari autonomi o le società di consulenza finanziaria forniscono al cliente o potenziale cliente, in tempo utile prima che questi sia vincolato da un accordo per la prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti o prima della prestazione di tale servizio, qualora sia precedente, le seguenti informazioni riguardanti il contratto o il servizio di investimento:</b></p> <p><b>a) il nome e il cognome, il domicilio ed il recapito del consulente finanziario autonomo ovvero la denominazione sociale e la sede legale della società di consulenza finanziaria e i dati di contatto necessari per consentire al cliente di comunicare con loro in modo efficace;</b></p> <p><b>b) le lingue nelle quali il cliente può comunicare con il consulente finanziario autonomo o con la società di consulenza finanziaria e ricevere da essi documenti e altre informazioni;</b></p> <p><b>c) i metodi di comunicazione che devono essere utilizzati tra i consulenti finanziari autonomi o le società di consulenza finanziaria e il cliente;</b></p> <p><b>la dichiarazione che il consulente finanziario autonomo o la società di</b></p>	<p>1. Ai fini dell'espletamento dell'attività di vigilanza dell'Organismo, in riferimento alla formulazione del comma 1, si richiede di chiarire:</p> <p><i>i.</i> quali siano i “servizi” che tali soggetti possono svolgere e che sono oggetto degli obblighi informativi in commento. La precisazione è richiesta anche con puntuale riferimento ai servizi accessori elencati allegato 1, sezione B del Testo Unico;</p> <p><i>ii.</i> anche per la corretta individuazione degli obblighi e delle responsabilità degli iscritti persone fisiche e giuridiche, se il c.f. autonomo sia esentato dall'adempiere quando l'obbligo sia posto in capo alla società di consulenza per conto della quale operi.</p> <p>Si rileva infatti una difformità nella formulazione delle disposizioni che stabiliscono il contenuto degli obblighi informativi posti a capo dei c.f. autonomi e delle società di consulenza: nel secondo periodo del primo comma, infatti, si legge che “<i>I consulenti finanziari autonomi o le società di consulenza finanziaria forniscono al cliente (...) le seguenti informazioni riguardanti il contratto o il servizio di investimento</i>”; nella successiva lett. i), con riferimento agli stessi soggetti, la disgiuntiva “o” viene sostituita da “<u>e/o</u>”;</p> <p>Al riguardo, si osserva che in base alla formulazione dei successivi artt. da 109-<i>sexies</i> a 109-<i>septies</i> gli obblighi stabiliti sembrerebbero gravare su entrambi i soggetti anche nel caso del collaboratore della società di consulenza (“<i>I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria</i>”); tuttavia all'art. 109-<i>septies</i>, comma 4, l'obbligo torna ad essere nuovamente indefinito poiché si utilizza unicamente la congiunzione disgiuntiva (“o”).</p>

consulenza finanziaria sono iscritti nella relativa sezione dell'albo tenuto dall'Organismo, la data e gli estremi dell'iscrizione all'albo e il nome e l'indirizzo di contatto dell'Organismo;

e) la natura, la frequenza e il calendario delle relazioni sull'esecuzione del servizio che i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria prestano al cliente;

f) una descrizione, eventualmente in forma sintetica, della politica adottata sui conflitti di interesse, attuata conformemente all'articolo 109-*quinquiesdecies*;

g) su richiesta del cliente, maggiori dettagli circa tale politica sui conflitti di interesse, forniti su un supporto durevole o tramite un sito internet (quando non costituisce un supporto durevole), purché siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 109-*duodecies*;

h) la descrizione dell'attività prestata dal consulente finanziario autonomo o dalla società di consulenza finanziaria e delle modalità di prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti;

i) le attività professionali ulteriori rispetto alla consulenza in materia di investimenti eventualmente prestate dal consulente finanziario autonomo e/o dalla società di consulenza finanziaria, con l'indicazione dei loro caratteri distintivi e, dove per esse prevista, della loro specifica remunerazione;

j) l'eventuale valutazione periodica dell'adeguatezza degli strumenti finanziari raccomandati.

**2. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria che si concentrano su certe categorie o una gamma specifica di strumenti finanziari rispettano i seguenti requisiti:**

(a) si propongono sul mercato in una maniera intesa ad attrarre solo clienti che hanno una preferenza per tali categorie o tale

iii. con riferimento alle informazioni da rendere sulla *sede di esecuzione* si richiede di eliminare tale obbligo informativo in considerazione degli obblighi informativi e di *best execution* posti in capo ai soggetti abilitati.

2. Lett. a): si propone la seguente integrazione:

*“a) il nome e il cognome, il domicilio ed il recapito del consulente finanziario autonomo ovvero la denominazione sociale e la sede legale della società di consulenza finanziaria e i dati di contatto necessari per consentire al cliente di comunicare con loro in modo efficace e il nome ed il cognome del consulente finanziario autonomo che svolgerà l'attività di consulenza finanziaria per conto della società”.*

Si raccomanda inoltre la separazione dei periodi di cui al comma 1 per una più agevole lettura della disposizione (con l'individuazione di un capoverso e del comma 2 prima delle parole *“I consulenti finanziari autonomi o le società di consulenza finanziaria (...)”*).

3. Lett. h): si richiede di chiarire cosa si intenda per “modalità di prestazione del servizio”.

4. Lett. i): si richiede di fornire indicazioni in relazione a, o meglio di specificare, quali siano *le attività professionali* ulteriori che il c. f. autonomo e le società di consulenza possano espletare senza inficiare il requisito di indipendenza e l'interesse del cliente (es. mediatore, commercialista...).

<p>gamma di strumenti finanziari;</p> <p>(b) chiedono ai clienti di indicare che sono interessati ad investire esclusivamente nella specifica categoria o gamma di strumenti finanziari;</p> <p>(c) prima di prestare il servizio i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria si assicurano che questo sia adeguato al nuovo cliente, in quanto il suo modello commerciale risponde alle esigenze e agli obiettivi del cliente, e che la gamma di strumenti finanziari sia adeguata per il cliente. In caso contrario il consulente finanziario autonomo e la società di consulenza finanziaria non prestano al cliente tale servizio.</p> <p>3. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria informano il cliente della possibilità di inoltrare segnalazioni ed esposti all'Organismo.</p> <p>4. Le informazioni di cui ai precedenti commi sono fornite in una forma comprensibile, in modo che i clienti o potenziali clienti possano ragionevolmente comprendere la natura del servizio di investimento e del tipo specifico di strumenti finanziari che sono loro proposti nonché i rischi ad essi connessi e, di conseguenza, possano prendere consapevolmente le decisioni in materia di investimenti. Tali informazioni possono essere fornite in un formato standardizzato.</p>	
<p style="text-align: center;"><b><u>Art. 109-sexies</u></b> <i>(Contratto di consulenza in materia di investimenti)</i></p> <p>1. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria forniscono ai clienti al dettaglio il servizio di consulenza in materia di investimenti sulla base di un contratto scritto che determina almeno:</p> <p>a) il contenuto delle prestazioni dovute dal consulente finanziario autonomo o dalla società di consulenza finanziaria e le modalità di</p>	<p>Si chiede di chiarire se la lett. d) debba essere interpretata in coerenza con la limitazione dell'oggetto delle raccomandazioni personalizzate prevista dagli articoli 18-bis, co. 1 e 18-ter, co. 1 del Testo Unico.</p>

**prestazione del servizio;**

**b) i diritti del cliente;**

**c) le tipologie di strumenti finanziari trattate;**

**d) se è prevista anche la prestazione di raccomandazioni personalizzate aventi a oggetto prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, del Testo Unico o aventi a oggetto alcuno dei servizi di investimento o dei servizi accessori di cui all'articolo 1, commi 5 e 6, del Testo Unico;**

**e) se è prevista anche la prestazione di raccomandazioni non personalizzate e le modalità con le quali il consulente deve segnalare al cliente che la raccomandazione non è basata su una valutazione di adeguatezza o delle sue caratteristiche;**

**f) se è previsto l'obbligo del consulente di comunicare al cliente le perdite subite dagli strumenti finanziari oggetto di raccomandazione, la soglia delle perdite oltre la quale è prevista la comunicazione ed il termine per l'adempimento del relativo obbligo;**

**g) se è previsto l'obbligo del consulente di aggiornare e con quale frequenza le raccomandazioni prestate al cliente;**

**h) se è previsto l'obbligo per il cliente di comunicare al consulente le operazioni su strumenti finanziari che ha effettivamente eseguito tra quelle che il consulente ha raccomandato;**

**i) la remunerazione del servizio di consulenza in materia di investimenti ovvero, se tale elemento non può essere determinato in misura esatta, i criteri oggettivi per determinarlo, nonché le relative modalità di pagamento;**

**j) la durata, se prevista, e le modalità di rinnovo del contratto,**

<p>nonché le modalità da adottare per le modificazioni del contratto stesso;</p> <p>k) i metodi di comunicazione che devono essere utilizzati tra il consulente finanziario e il cliente per la prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti, compresa l'indicazione se sia consentito l'utilizzo di comunicazioni elettroniche;</p> <p>l) la frequenza e i contenuti della documentazione da fornire al cliente a rendiconto dell'attività svolta.</p> <p>m) le procedure di conciliazione e arbitrato per la risoluzione stragiudiziale di controversie, definite ai sensi dell'articolo 32-ter del Testo Unico.</p>	
<p style="text-align: center;"><b><u>Art. 109-septies</u></b> <i>(Acquisizione delle informazioni dai clienti)</i></p> <p><b>1. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria ottengono le informazioni necessarie in merito alle conoscenze ed esperienze del cliente o potenziale cliente in materia di investimenti riguardo al tipo specifico di prodotto o servizio, alla sua situazione finanziaria, tra cui la capacità di tale persona di sostenere perdite e ai suoi obiettivi di investimento, inclusa la sua tolleranza al rischio, per essere in grado di raccomandare i servizi di investimento e gli strumenti finanziari che siano adeguati al cliente o al potenziale cliente e siano in particolare adeguati in funzione della sua tolleranza al rischio e della sua capacità di sostenere perdite. Qualora i consulenti finanziari autonomi e/o le società di consulenza finanziaria raccomandino un pacchetto di servizi o prodotti aggregati, l'intero pacchetto deve essere adeguato alle esigenze del cliente.</b></p> <p><b>2. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria non creano ambiguità o confusione riguardo alle loro responsabilità nel processo di valutazione dell'adeguatezza di servizi</b></p>	<p>1. Si richiede di chiarire come la definizione di “strumento finanziario” utilizzata nella disposizione in commento e in quelle successive sia riferibile all'oggetto della raccomandazione di cui alla lett. a) dell'art. 109-sexies (si veda anche il commento alla predetta disposizione).</p> <p>Si raccomanda pertanto di uniformare e chiarire eventualmente le previsioni relative all'oggetto dell'attività determinato ai sensi di tale disposizione.</p> <p>2. Si rileva inoltre che il contenuto della disposizione di cui al primo periodo del comma 1 è ripetuto al comma 1 del successivo art. 109-novies.</p> <p>3. Con riferimenti ai commi 3 e 4, si veda il punto (ii.) del commento al comma 1 dell'art. 109-quinquies.</p>

**di investimento o strumenti finanziari conformemente all'articolo 109-novies. Nel valutare l'adeguatezza i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria informano i clienti o potenziali clienti, in maniera chiara e semplice, del fatto che la valutazione è condotta per consentire ai consulenti finanziari autonomi e alle società di consulenza finanziaria di agire secondo il migliore interesse del cliente. Quando il servizio di consulenza in materia di investimenti è prestato totalmente o in parte attraverso un sistema automatizzato o semiautomatizzato, la responsabilità di eseguire la valutazione dell'adeguatezza compete ai consulenti finanziari autonomi e alle società di consulenza finanziaria che prestano il servizio e non è ridotta dal fatto di utilizzare un sistema elettronico per formulare la raccomandazione personalizzata.**

**3. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria determinano la gamma delle informazioni che devono essere raccolte presso i clienti alla luce di tutte le caratteristiche del servizio di consulenza in materia di investimenti da prestare loro. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria ottengono dai clienti o potenziali clienti le informazioni di cui necessitano per comprendere le caratteristiche essenziali dei clienti e disporre di una base ragionevole per determinare, tenuto conto della natura e della portata del servizio fornito, se la specifica operazione da raccomandare soddisfa i seguenti criteri:**

**a) corrisponde agli obiettivi di investimento del cliente, inclusa la sua tolleranza al rischio;**

**b) è di natura tale che il cliente è finanziariamente in grado di sopportare i rischi connessi all'investimento compatibilmente con i suoi obiettivi di investimento;**

**c) è di natura tale per cui il cliente possiede le necessarie esperienze e conoscenze per comprendere i rischi inerenti all'operazione o alla gestione del suo portafoglio.**

**4. Quando presta il servizio di investimento ad un cliente professionale, il consulente finanziario autonomo o la società di consulenza finanziaria può legittimamente presumere che, per quanto riguarda i prodotti, le operazioni e i servizi per i quali è classificato nella categoria dei clienti professionali, tale cliente abbia il livello necessario di esperienze e di conoscenze ai fini del comma 3, lettera c). Quando il servizio di investimento consiste nella fornitura di consulenza in materia di investimenti ad un cliente professionale, il consulente finanziario autonomo o la società di consulenza finanziaria può legittimamente presumere, ai fini del comma 3, lettera b), che il cliente sia finanziariamente in grado di sopportare i connessi rischi di investimento compatibili con i suoi obiettivi di investimento.**

**5. Le informazioni riguardanti la situazione finanziaria di un cliente o potenziale cliente includono, laddove pertinenti, dati sulla fonte e sulla consistenza del reddito regolare, le attività, comprese le attività liquide, gli investimenti e beni immobili e gli impegni finanziari regolari.**

**6. Le informazioni riguardanti gli obiettivi di investimento di un cliente o potenziale cliente includono, laddove pertinenti, dati sul periodo di tempo per il quale il cliente desidera conservare l'investimento, le preferenze in materia di rischio, il profilo di rischio e le finalità dell'investimento.**

**7. Quando un cliente è una persona giuridica o un gruppo composto da due o più persone fisiche oppure quando una o più persone fisiche sono rappresentate da un'altra persona fisica, il consulente finanziario autonomo o la società di consulenza finanziaria elabora e applica una politica atta a definire quale soggetto debba essere interessato dalla valutazione dell'adeguatezza e come tale valutazione sia condotta nella pratica, specificando tra l'altro presso quale soggetto dovrebbero essere raccolte le informazioni relative a conoscenze ed esperienza, situazione finanziaria e obiettivi di**

**investimento. Il consulente finanziario autonomo o la società di consulenza finanziaria registra tale politica. Quando una persona fisica è rappresentata da un'altra persona fisica o quando per la valutazione dell'adeguatezza debba essere considerata una persona giuridica che ha chiesto un trattamento come cliente professionale, la situazione finanziaria e gli obiettivi di investimento sono quelli della persona giuridica o, in relazione alla persona fisica, del cliente sottostante piuttosto che quelli del rappresentante. Le conoscenze ed esperienze sono quelle del rappresentante della persona fisica o della persona autorizzata a effettuare operazioni per conto del cliente sottostante.**

**8. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria adottano misure ragionevoli per assicurare che le informazioni raccolte sui clienti o potenziali clienti siano attendibili. Tali misure comprendono, a titolo esemplificativo e non esaustivo:**

**a) assicurarsi che i clienti siano consapevoli dell'importanza di fornire informazioni accurate e aggiornate;**

**b) assicurarsi che tutti gli strumenti, quali strumenti di profilazione per la valutazione del rischio o strumenti per valutare le conoscenze ed esperienze di un cliente, impiegati nel processo di valutazione dell'adeguatezza rispondano allo scopo prefisso e siano correttamente concepiti per l'utilizzo con i clienti, individuandone e attenuandone attivamente le eventuali limitazioni durante il processo di valutazione dell'adeguatezza;**

**c) assicurarsi che le domande utilizzate nel processo siano atte a essere comprese dai clienti, procurino un'immagine accurata degli obiettivi e delle esigenze del cliente e veicolino le informazioni necessarie a condurre la valutazione dell'adeguatezza;**

**d) intraprendere azioni, laddove opportuno, per assicurare la coerenza delle informazioni sul cliente, per esempio analizzando se**

nelle informazioni da questi fornite vi siano delle evidenti imprecisioni.

**9. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria che intrattengono un rapporto continuativo con il cliente, fornendo un servizio continuativo di consulenza, dispongono di appropriate e documentabili procedure per mantenere informazioni adeguate e aggiornate sui clienti, nella misura necessaria a soddisfare i requisiti di cui al comma 5.**

**10. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria non raccomandano i servizi di investimento o gli strumenti finanziari al cliente o potenziale cliente quando, nel prestare un servizio di consulenza in materia di investimenti, non ottiene le informazioni di cui al comma 1.**

**11. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria assicurano che le informazioni riguardanti le conoscenze e le esperienze del cliente o potenziale cliente nel settore degli investimenti includano i seguenti elementi, nella misura in cui siano appropriati vista la natura del cliente, la natura e la consistenza del servizio da fornire e il tipo di prodotto od operazione previsti, tra cui la complessità e i rischi connessi:**

**a) i tipi di servizi, operazioni e strumenti finanziari con i quali il cliente ha dimestichezza;**

**b) la natura, il volume e la frequenza delle operazioni su strumenti finanziari realizzate dal cliente e il periodo durante il quale sono state eseguite;**

**c) il livello di istruzione e la professione o, se pertinente, la precedente professione del cliente o del potenziale cliente.**

**12. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza**

<p>finanziaria non scoraggiano un cliente o potenziale cliente dal fornire le informazioni richieste ai fini della valutazione di cui all'articolo 109-novies.</p> <p>13. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria possono legittimamente fare affidamento sulle informazioni fornite dai clienti o potenziali clienti, a meno che non siano al corrente, o in condizione di esserlo, che esse sono manifestamente superate, inesatte o incomplete.</p>	
<p style="text-align: center;"><b><u>Art. 109-septies.1</u></b> <b><i>(Classificazione dei clienti)</i></b></p> <p>1. Sulla base delle informazioni ottenute ai sensi dell'articolo 109-septies e delle altre informazioni comunque acquisite, i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria classificano il cliente in qualità di cliente al dettaglio o cliente professionale. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria comunicano ai clienti la classificazione così effettuata.</p> <p>2. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria informano i clienti, su supporto durevole, circa l'eventuale diritto a richiedere una diversa classificazione e circa gli eventuali limiti che ne deriverebbero sotto il profilo della tutela del cliente.</p> <p>3. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria possono, su loro iniziativa o su richiesta del cliente, trattare come cliente al dettaglio un cliente che è considerato come cliente professionale di diritto.</p>	
<p style="text-align: center;"><b><u>Art. 109-octies</u></b> <b><i>(Informazioni sugli strumenti finanziari)</i></b></p> <p>1. Le informazioni sugli strumenti finanziari e sulle strategie di investimento proposte devono comprendere opportuni orientamenti e</p>	

avvertenze sui rischi associati agli investimenti relativi a tali strumenti finanziari o a determinate strategie di investimento, e l'indicazione se gli strumenti finanziari siano destinati alla clientela al dettaglio o alla clientela professionale, tenendo conto del mercato di riferimento di cui al paragrafo 2.

2. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria forniscono ai clienti, in tempo utile prima della prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti, una descrizione generale della natura e dei rischi degli strumenti finanziari trattati nella prestazione del servizio, tenendo conto, in particolare, della classificazione del cliente come cliente al dettaglio o cliente professionale. Tale descrizione spiega le caratteristiche del tipo specifico di strumento interessato, il funzionamento e i risultati dello strumento finanziario in varie condizioni di mercato, sia positive che negative, e i rischi propri a tale tipo di strumento, in modo sufficientemente dettagliato da consentire al cliente di adottare decisioni di investimento consapevoli.

3. La descrizione dei rischi di cui al comma 1 include, laddove pertinente per il tipo specifico di strumento interessato e lo status e il livello di conoscenza del cliente, i seguenti elementi:

a) i rischi connessi al tipo di strumento finanziario, compresa una spiegazione dell'effetto leva e della sua incidenza e del rischio di perdita totale dell'investimento, inclusi i rischi associati all'insolvenza dell'emittente o a eventi connessi come il salvataggio con risorse interne;

b) la volatilità del prezzo degli strumenti ed eventuali limiti del mercato disponibile per essi;

c) informazioni sugli ostacoli o le limitazioni al disinvestimento, per esempio nel caso di strumenti finanziari illiquidi o strumenti finanziari con investimento a termine fisso, inclusa una presentazione dei possibili metodi di uscita e delle conseguenze di tale uscita, degli eventuali vincoli e dell'arco temporale stimato per la vendita degli strumenti finanziari prima di poter recuperare i costi iniziali

<p>dell'operazione in tale tipologia di strumenti finanziari;</p> <p>d) il fatto che un investitore potrebbe assumersi, a seguito di operazioni su tali strumenti, impegni finanziari e altre obbligazioni aggiuntive, comprese eventuali passività potenziali, oltre al costo di acquisto degli strumenti.</p> <p>4. Quando forniscono ad un cliente al dettaglio o potenziale cliente al dettaglio informazioni in merito ad uno strumento finanziario oggetto di un'offerta corrente al pubblico ed in relazione a tale offerta è stato pubblicato un prospetto conformemente alla direttiva 2003/71/CE, il consulente finanziario autonomo e la società di consulenza finanziaria comunicano ai clienti o potenziali clienti, in tempo utile prima di prestare loro il servizio di investimento, dove tale prospetto è a disposizione del pubblico.</p> <p>5. Quando uno strumento finanziario è composto da due o più diversi strumenti finanziari o servizi, il consulente finanziario autonomo e la società di consulenza finanziaria forniscono una descrizione accurata della natura giuridica dello strumento finanziario, degli elementi che lo compongono e del modo in cui l'interazione tra i componenti influisce sui rischi dell'investimento.</p> <p>6. In caso di strumenti finanziari che contemplano una garanzia o un meccanismo di protezione del capitale, il consulente finanziario autonomo e la società di consulenza finanziaria forniscono al cliente o potenziale cliente informazioni sull'ambito di applicazione e sulla natura di tale garanzia o meccanismo di protezione del capitale. Quando la garanzia è fornita da un terzo, le informazioni includono dettagli sufficienti sul garante e sulla garanzia, affinché il cliente o potenziale cliente possa compiere una valutazione corretta della garanzia.</p>	
<p style="text-align: center;"><b><u>Art. 109-octies.1</u></b> <i>(Informazioni sui costi e gli oneri connessi)</i></p>	<p>1. Al comma 2 si rileva un refuso nella parola “da” (ancorché presente nella traduzione italiana della direttiva 2014/65/UE).</p>

**1. Le informazioni su tutti i costi e gli oneri connessi devono comprendere le informazioni relative sia ai servizi d'investimento che ai servizi accessori, al costo della consulenza e dello strumento finanziario raccomandato e alle modalità di pagamento da parte del cliente.**

**2. Le informazioni sui costi e oneri, compresi quelli connessi al servizio d'investimento e allo strumento finanziario, non causati dal verificarsi da un rischio di mercato sottostante, devono essere presentate in forma aggregata per permettere al cliente di conoscere il costo totale e il suo effetto complessivo sul rendimento e, se il cliente lo richiede, in forma analitica. Laddove applicabile, tali informazioni sono fornite al cliente con periodicità regolare, e comunque almeno annuale, per tutto il periodo dell'investimento.**

**3. Ai fini della comunicazione ex ante ed ex post ai clienti delle informazioni sui costi e gli oneri, i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria presentano in forma aggregata quanto segue:**

**a) tutti i costi e gli oneri connessi applicati dal consulente finanziario autonomo o dalla società di consulenza finanziaria o da altre parti, qualora il cliente sia stato indirizzato a tali altre parti, per il servizio o i servizi di investimento e/o servizi accessori prestati al cliente;**

**b) tutti i costi e gli oneri connessi associati alla realizzazione e gestione degli strumenti finanziari.**

**I costi di cui alle lettere a) e b) sono quelli elencati nell'allegato II del regolamento (UE) 2017/565 come definito nell'art. 2, comma 1, lettera a-bis del presente Regolamento.**

**4. Quando una parte dei costi e degli oneri totali deve essere pagata o è espressa in valuta estera, i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria forniscono l'indicazione di tale valuta, nonché dei tassi e delle spese di cambio applicabili. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria**

**2. Con riferimento al comma 8, si richiede di precisare, ed eventualmente modificare, l'espressione “durante un anno” per rendere univoca l'interpretazione.**

forniscono inoltre informazioni riguardo alle modalità per il pagamento o altra prestazione.

5. In relazione alla comunicazione dei costi e degli oneri relativi ai prodotti che non sono inclusi nel documento contenente informazioni chiave per gli investitori (KIID) degli OICVM i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria calcolano e comunicano tali costi prendendo contatti, per esempio, con le società di gestione degli OICVM per ottenere le informazioni pertinenti.

6. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria che raccomandano ai clienti servizi prestati da un'impresa di investimento presentano i costi e gli oneri dei loro servizi in forma aggregata con i costi e gli oneri dei servizi prestati dall'impresa. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria che hanno indirizzato il cliente ad imprese tengono conto dei costi e degli oneri connessi alla prestazione di altri servizi di investimento o servizi accessori da parte delle imprese di investimento.

7. Per calcolare *ex ante* i costi e gli oneri, i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria utilizzano i costi effettivamente sostenuti come modello per i costi e gli oneri previsti. Qualora non dispongano di costi effettivi, eseguono stime ragionevoli di tali costi. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria riesaminano le ipotesi *ex ante* sulla base dell'esperienza *ex post* e, laddove necessario, le adeguano.

8. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria, qualora abbiano raccomandato a un cliente uno o più strumenti finanziari e intrattengano o abbiano intrattenuto un rapporto continuativo con il cliente durante un anno, gli forniscono annualmente informazioni *ex post* su tutti i costi e gli oneri relativi sia allo strumento o agli strumenti finanziari che al servizio o ai servizi di investimento e servizi accessori. Tali informazioni si basano sui costi sostenuti e sono fornite in forma personalizzata. I consulenti

<p>finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria possono scegliere di fornire tali informazioni aggregate sui costi e gli oneri dei servizi di investimento e degli strumenti finanziari contestualmente alle eventuali relazioni periodiche destinate ai clienti.</p> <p>9. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria forniscono ai clienti un'illustrazione che mostri l'effetto cumulativo dei costi sulla redditività che comporta la prestazione di servizi di investimento. Tale illustrazione è presentata sia <i>ex ante</i> che <i>ex post</i>. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria provvedono a che l'illustrazione soddisfi i seguenti requisiti:</p> <p>a) l'illustrazione mostra l'effetto dei costi e degli oneri complessivi sulla redditività dell'investimento;</p> <p>b) l'illustrazione mostra eventuali impennate o oscillazioni previste dei costi;</p> <p>c) l'illustrazione è accompagnata da una sua descrizione.</p>	
<p style="text-align: center;"><b><u>Art. 109-novies</u></b> (Valutazione dell'adeguatezza)</p> <p>1. Per lo svolgimento del servizio di consulenza in materia di investimenti i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria ottengono le informazioni necessarie in merito alle conoscenze ed esperienze del cliente o potenziale cliente in materia di investimenti riguardo al tipo specifico di prodotto o servizio, alla sua situazione finanziaria, tra cui la capacità di tale persona di sostenere perdite e ai suoi obiettivi di investimento, inclusa la sua tolleranza al rischio, per essere in grado di raccomandare i servizi di investimento e gli strumenti finanziari che siano adeguati al cliente o al potenziale cliente e siano in particolare adeguati in funzione della sua tolleranza al rischio e della sua capacità di sostenere perdite.</p> <p>2. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria forniscono ai clienti al dettaglio, su supporto durevole,</p>	<p>Come già rilevato, la disposizione di cui al comma 1 è ripetuta nell'art. 109-septies comma 1 (primo periodo).</p>

**una dichiarazione di adeguatezza contenente la descrizione del consiglio fornito e l'indicazione dei motivi secondo cui la raccomandazione corrisponde alle preferenze, agli obiettivi e alle altre caratteristiche del cliente.**

**3. Qualora nella prestazione del servizio i consulenti finanziari autonomi o le società di consulenza finanziaria raccomandino un servizio insieme ad un altro servizio o prodotti aggregati, devono valutare che l'intero pacchetto sia adeguato alle esigenze del cliente.**

**4. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria dispongono di appropriate e verificabili procedure, per assicurare di essere in grado di comprendere la natura e le caratteristiche, compresi i costi e i rischi, dei servizi di investimento e degli strumenti finanziari selezionati per i clienti e di valutare, tenendo conto dei costi e della complessità, se servizi di investimento o strumenti finanziari equivalenti possano corrispondere al profilo del cliente.**

**5. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria si astengono dal formulare raccomandazioni se nessuno dei servizi o degli strumenti è adeguato per il cliente.**

**6. Quando la raccomandazione comporta dei cambiamenti negli investimenti, mediante la vendita di uno strumento e l'acquisto di un altro o mediante l'esercizio del diritto di apportare una modifica a uno strumento esistente, i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria raccolgono le necessarie informazioni sugli investimenti esistenti del cliente e sui nuovi investimenti raccomandati e effettuano un'analisi dei costi e benefici del cambiamento, in modo tale da essere ragionevolmente in grado di dimostrare che i benefici del cambiamento sono maggiori dei relativi costi.**

**7. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza**

**finanziaria presentano al cliente al dettaglio una relazione che comprende una descrizione generale della consulenza prestata e del modo in cui la raccomandazione fornita sia adeguata per il cliente al dettaglio, inclusa una spiegazione di come risponda agli obiettivi e alle circostanze personali del cliente in riferimento alla durata dell'investimento richiesta, alle conoscenze ed esperienze del cliente e alla sua propensione al rischio e capacità di sostenere perdite. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria pongono all'attenzione dei clienti e includono nella relazione sull'adeguatezza informazioni sulla probabilità che i servizi o gli strumenti raccomandati comportino per il cliente al dettaglio la necessità di chiedere una revisione periodica delle relative disposizioni. Quando i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria prestano un servizio che comporta valutazioni e relazioni periodiche sull'adeguatezza, le relazioni successive alla definizione iniziale del servizio possono interessare solo le modifiche intervenute nei servizi o strumenti in questione e/o nelle circostanze del cliente e non necessariamente devono ripetere tutti i dettagli della prima relazione.**

**8. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria che forniscono una valutazione periodica dell'adeguatezza riesaminano almeno una volta all'anno, al fine di migliorare il servizio, l'adeguatezza delle raccomandazioni fornite. La frequenza di tale valutazione è incrementata sulla base del profilo di rischio del cliente e del tipo di strumenti finanziari raccomandati.**

**Art. 109-decies**  
*(Obbligo di rendiconto)*

1. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria hanno obbligo di rendiconto nei confronti dei clienti. I clienti ricevono dai consulenti finanziari autonomi e dalle società di consulenza finanziaria rendiconto del servizio prestato con le modalità e la frequenza stabiliti dal contratto.

2. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria che hanno informato il cliente che effettueranno la valutazione periodica dell'adeguatezza degli strumenti finanziari forniscono rendiconti periodici contenenti una dichiarazione aggiornata che indichi i motivi secondo cui l'investimento corrisponde alle preferenze, agli obiettivi e alle altre caratteristiche del cliente.

**Capo III**

**Requisiti e modalità di adempimento degli obblighi di informazione da parte dei consulenti finanziari autonomi e delle società di consulenza finanziaria nella prestazione del servizio**

**Art. 109-undecies**  
*(Requisiti generali delle informazioni e condizioni per informazioni corrette, chiare e non fuorvianti)*

1. Tutte le informazioni sono fornite dal consulente finanziario autonomo o dalla società di consulenza finanziaria in una forma comprensibile, in modo che i clienti o potenziali clienti possano ragionevolmente comprendere la natura del servizio di investimento e del tipo specifico di strumenti finanziari che sono loro proposti nonché i rischi ad essi connessi e, di conseguenza, possano prendere le decisioni in materia di investimenti in modo consapevole. Le informazioni possono essere fornite in un formato standardizzato.

**2. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria assicurano che tutte le informazioni, comprese le comunicazioni pubblicitarie e promozionali, che indirizzano a clienti al dettaglio o professionali o potenziali clienti al dettaglio o professionali o che divulgano in modo tale per cui è probabile che siano da loro ricevute soddisfino le condizioni previste nel presente articolo:**

- a) le informazioni comprendono il nome del consulente finanziario autonomo o la denominazione della società di consulenza finanziaria;**
- b) le informazioni sono accurate e forniscono sempre un'indicazione corretta e in evidenza dei rischi quando menzionano potenziali benefici di un servizio di investimento o di uno strumento finanziario;**
- c) nell'indicazione dei rischi le informazioni utilizzano un carattere di dimensioni almeno uguali alle dimensioni prevalenti del carattere utilizzato per tutte le informazioni fornite nonché una disposizione grafica che assicuri che tale indicazione sia messa in evidenza;**
- d) le informazioni sono sufficienti e presentate in modo da risultare con ogni probabilità comprensibili per il componente medio del gruppo al quale sono dirette o dal quale saranno probabilmente ricevute;**
- e) le informazioni non mascherano, minimizzano od oscurano elementi, dichiarazioni o avvertenze importanti;**
- f) le informazioni sono uniformemente presentate nella stessa lingua nei materiali informativi e pubblicitari, in qualsiasi forma, forniti a ciascun cliente, tranne nel caso in cui il cliente abbia accettato di ricevere informazioni in più di una lingua;**
- g) le informazioni sono aggiornate e pertinenti al mezzo di comunicazione utilizzato.**

**3. Quando le informazioni raffrontano servizi di investimento o servizi accessori, strumenti finanziari o fornitori di servizi di investimento o servizi accessori, i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria assicurano che siano soddisfatte le seguenti condizioni:**

- a) il raffronto è significativo ed è presentato in modo corretto ed**

**equilibrato;**

**b) le fonti di informazione utilizzate per il raffronto sono specificate;**

**c) i fatti e le ipotesi principali utilizzati per il raffronto sono indicati.**

**4. Quando le informazioni contengono un'indicazione dei risultati passati di uno strumento finanziario, di un indice finanziario o di un servizio di investimento, i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria assicurano che siano soddisfatte le condizioni seguenti:**

**a) tale indicazione non costituisce l'elemento più evidente della comunicazione;**

**b) le informazioni devono fornire dati appropriati sui risultati riguardanti i 5 anni precedenti o, laddove inferiore a 5 anni, l'intero periodo durante il quale lo strumento finanziario è stato offerto, l'indice finanziario utilizzato o il servizio di investimento fornito oppure riguardanti un periodo più lungo deciso dal consulente finanziario autonomo o dalla società di consulenza finanziaria; in ogni caso tali dati sono basati su periodi completi di 12 mesi;**

**c) il periodo di riferimento e la fonte delle informazioni sono indicati chiaramente;**

**d) le informazioni contengono un avviso evidente che i dati si riferiscono al passato e che i risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri;**

**e) quando l'indicazione si basa su dati espressi in una valuta diversa da quella dello Stato membro nel quale il cliente al dettaglio o il potenziale cliente al dettaglio è residente, le informazioni indicano chiaramente di che valuta si tratta e avvertono che il rendimento può crescere o diminuire a seguito di oscillazioni del cambio;**

**f) quando l'indicazione è basata sui risultati lordi, è indicato l'effetto delle commissioni, degli onorari o degli altri oneri.**

**5. Quando le informazioni includono o fanno riferimento a simulazioni di risultati passati, i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria assicurano che le informazioni riguardino uno strumento finanziario o un indice finanziario e che**

**siano soddisfatte le seguenti condizioni:**

**a) le simulazioni dei risultati passati sono basate sui risultati passati reali di uno o più strumenti finanziari o indici finanziari identici o sostanzialmente uguali o sottostanti allo strumento finanziario in questione;**

**b) per quanto riguarda i risultati passati reali di cui alla lettera a), sono soddisfatte le condizioni di cui al comma 4, lettere da a) a c), e) e f);**

**c) le informazioni contengono un avviso evidente che i dati si riferiscono a simulazioni dei risultati passati e che i risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri.**

**6. Quando le informazioni contengono informazioni su risultati futuri, i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria assicurano che siano soddisfatte le seguenti condizioni:**

**a) le informazioni non si basano su simulazioni di risultati passati né vi fanno riferimento;**

**b) le informazioni si basano su ipotesi ragionevoli supportate da dati obiettivi;**

**c) quando le informazioni si basano sui risultati lordi, è indicato l'effetto delle commissioni, degli onorari o degli altri oneri;**

**d) le informazioni si basano su ipotesi di risultato in varie condizioni di mercato (ipotesi sia positive sia negative) e riflettono la natura e i rischi delle specifiche tipologie di strumenti oggetto dell'analisi;**

**e) le informazioni contengono un avviso evidente che tali previsioni non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri.**

**7. Quando fanno riferimento ad un trattamento fiscale particolare, le informazioni indicano in modo evidente che il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale di ciascun cliente e può essere soggetto a variazioni in futuro.**

**8. Le informazioni non utilizzano il nome dell'Organismo o della Consob in un modo che possa indicare o suggerire che essi avallino o approvino i servizi del consulente finanziario autonomo o della società**

<p><b>di consulenza finanziaria.</b></p>	
<p style="text-align: center;"><b><u>Art. 109-duodecies</u></b> <i>(Modalità di adempimento degli obblighi di informazione)</i></p> <p><b>1. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria forniscono le informazioni di cui agli articoli 109-quinquies, 109-septies, 109-octies e 109-octies.1 ai clienti o potenziali clienti in tempo utile prima di prestare loro i servizi di investimento o servizi accessori.</b></p> <p><b>2. Tali informazioni sono fornite su un supporto durevole o tramite un sito internet, purché siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 109-terdecies, comma 2.</b></p> <p><b>3. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria notificano al cliente in tempo utile qualsiasi modifica rilevante delle informazioni fornite a norma degli articoli 109-quinquies, 109-septies, 109-octies e 109-octies.1 che è d'interesse per un servizio che il consulente gli presta. La notifica è fatta su un supporto durevole se le informazioni alle quali si riferisce sono fornite su un supporto durevole.</b></p> <p><b>4. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria assicurano che le informazioni contenute nelle comunicazioni di marketing siano in linea con quelle fornite ai clienti nel quadro della prestazione di servizi di investimento e servizi accessori.</b></p> <p><b>5. Le comunicazioni di marketing che contengono un'offerta o un invito della natura indicata qui di seguito e che specificano le modalità di risposta o includono un modulo di risposta comprendono le informazioni di cui agli articoli 109-quinquies, 109-septies, 109-octies e 109-octies.1, se pertinenti per tale offerta o invito:</b></p>	<p>Con riferimento al comma 1 si richiede di rivedere la formulazione della previsione in coerenza con l'ampiezza dell'oggetto dell'attività che può essere prestata.</p>

<p>(a) offerta di concludere un accordo in relazione al servizio di consulenza in materia di investimenti con la persona che risponde alla comunicazione;</p> <p>(b) invito alla persona che risponde alla comunicazione a fare un'offerta per concludere un accordo in relazione al servizio di consulenza in materia di investimenti.</p>	
<p style="text-align: center;"><b><u>Art. 109-terdecies</u></b> <i>(Informazioni su supporto durevole e mediante sito internet)</i></p> <p>1. Quando ai fini dell'art. 109-duodecies le informazioni devono essere fornite su un supporto durevole ai sensi dell'articolo 1, comma 6-octiesdecies del Testo Unico, i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria hanno il diritto di fornire tali informazioni su un supporto durevole non cartaceo solo se:</p> <p>a) la fornitura delle informazioni su tale supporto è appropriata per il contesto in cui si svolge o si svolgerà il rapporto d'affari con il cliente;</p> <p>b) la persona alla quale sono dirette le informazioni, quando le è offerta la possibilità di scegliere tra l'informazione su carta o tale altro supporto durevole, sceglie specificamente tale altro supporto.</p> <p>2. Quando, conformemente agli articoli 109-quinquies, 109-octies, 109-octies.1 e 109-duodecies, i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria forniscono informazioni ad un cliente tramite un sito internet e tali informazioni non sono indirizzate personalmente al cliente, i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria assicurano che siano soddisfatte le condizioni seguenti:</p> <p>a) la fornitura delle informazioni su tale supporto è appropriata per il contesto in cui si svolge o si svolgerà il rapporto d'affari tra il consulente finanziario autonomo o la società di consulenza finanziaria e il cliente;</p>	

b) il cliente acconsente espressamente alla fornitura delle informazioni in tale forma;

c) al cliente è comunicato elettronicamente l'indirizzo del sito internet e il punto del sito in cui può avere accesso all'informazione;

d) le informazioni sono aggiornate;

e) le informazioni sono sempre accessibili tramite tale sito per tutto il periodo di tempo in cui, ragionevolmente, il cliente può avere necessità di visitarlo.

3. Ai fini del presente articolo, la fornitura di informazioni tramite comunicazioni elettroniche è considerata appropriata per il contesto in cui si svolge o si svolgerà il rapporto d'affari tra i consulenti finanziari autonomi o le società di consulenza finanziaria e il cliente quando vi è la prova che il cliente ha accesso regolare a internet. La fornitura da parte del cliente di un indirizzo di posta elettronica ai fini di tale rapporto d'affari è considerata una prova in tal senso.

#### Capo IV

Organizzazione e procedure dei consulenti finanziari autonomi e delle società di consulenza finanziaria

##### Art. 109-quaterdecies

*(Procedure interne e pratiche retributive)*

1. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria adottano, applicano e mantengono:

a) procedure adeguate alla natura, alla dimensione e alla complessità dell'attività svolta che siano idonee a garantire l'adempimento degli obblighi di diligenza, correttezza e trasparenza nella prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti;

**b) procedure che consentono di ricostruire i comportamenti posti in essere nella prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti;**

**misure idonee a garantire una gestione sana e prudente dell'attività prestata e l'adeguata considerazione dell'interesse dei clienti;**

**d) misure idonee a garantire che le persone che prestano l'attività possiedano sufficienti conoscenze, competenze ed esperienze e dedichino tempo sufficiente per svolgere le loro funzioni.**

**1-bis. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria adottano opportune disposizioni per ottenere le informazioni sullo strumento finanziario e sul suo processo di approvazione, compreso il suo mercato target e per comprendere le caratteristiche e il mercato target identificato di ciascuno strumento finanziario. Tali disposizioni lasciano impregiudicati gli obblighi relativi all'informativa, alla valutazione dell'adeguatezza e alla identificazione e gestione dei conflitti di interesse.**

**2. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria, laddove sia proporzionato alle dimensioni dell'attività svolta, formalizzano in modo adeguato e ordinato le procedure adottate ai sensi del comma 1.**

**3. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria definiscono e attuano politiche e pratiche retributive regolate da adeguate procedure interne tenendo conto degli interessi di tutti i clienti, con l'intento di assicurare che i clienti siano trattati in modo equo e che i loro interessi non siano danneggiati dalle pratiche retributive adottate nel breve, medio o lungo periodo. Le politiche e pratiche retributive sono intese a non creare conflitti di interesse che possano indurre i soggetti rilevanti a favorire i propri interessi o gli interessi del consulente finanziario autonomo o della**

<p><b>società di consulenza finanziaria a potenziale discapito di un cliente.</b></p> <p><b>4. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria assicurano che le politiche e pratiche retributive seguite si applichino a tutti i soggetti rilevanti che hanno un impatto diretto o indiretto sulla prestazione del servizio di consulenza, indipendentemente dal tipo di clienti, nella misura in cui la retribuzione di tali soggetti possa creare un conflitto di interesse che li incoraggi ad agire contro gli interessi di un cliente.</b></p> <p><b>5. L'organo di gestione della società di consulenza approva la politica retributiva della società dopo essersi consultato con la funzione di controllo della conformità. All'alta dirigenza della società di consulenza di investimento compete la responsabilità dell'attuazione nella prassi quotidiana della politica retributiva e del monitoraggio dei rischi di conformità in relazione a tale politica.</b></p> <p><b>6. La retribuzione non è basata esclusivamente o prevalentemente su criteri commerciali quantitativi e tiene pienamente conto di adeguati criteri qualitativi che riflettano la conformità alla regolamentazione applicabile, l'equo trattamento dei clienti e la qualità dei servizi prestati ai clienti. L'equilibrio tra componenti fisse e variabili della retribuzione è mantenuto in qualsiasi circostanza, di modo che la struttura retributiva non favorisca gli interessi del consulente finanziario autonomo o della società di consulenza finanziaria o dei rispettivi soggetti rilevanti a discapito degli interessi di un cliente.</b></p>	
<p style="text-align: center;"><b><u>Art. 109-quinquiesdecies</u></b> <b><i>(Conflitti di interesse)</i></b></p> <p><b>1. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria adottano ogni misura ragionevole, adeguata alla natura, alla dimensione ed alla complessità dell'attività svolta, per identificare, prevenire o gestire i conflitti di interesse che potrebbero sorgere con il cliente o tra i clienti, al momento della prestazione del</b></p>	<p>Al comma 3 si rileva un refuso: “potrebbe” invece di “potrebbero”.</p>

**servizio di consulenza in materia di investimenti.**

**2. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria gestiscono i conflitti di interesse anche adottando idonee misure organizzative, adeguate alla natura, alla dimensione ed alla complessità dell'attività svolta, e assicurando che l'affidamento di una pluralità di funzioni ai soggetti rilevanti impegnati in attività che implicano un conflitto di interesse non impedisca loro di agire in modo indipendente, così da evitare che tali conflitti incidano negativamente sugli interessi dei clienti.**

**3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche nel caso dei conflitti di interesse che potrebbe sorgere fra i clienti ed il coniuge, il convivente more uxorio, i figli e ad ogni altro parente entro il quarto grado del consulente finanziario e dei soggetti rilevanti.**

**4. Quando le misure adottate ai sensi dei commi 1 e 2 non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato, i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria li informano chiaramente, prima di agire per loro conto, della natura e/o delle fonti dei conflitti e delle misure adottate per mitigarli. Tali informazioni sono fornite su un supporto durevole e sono sufficientemente dettagliate, considerate le caratteristiche del cliente, affinché quest'ultimo possa assumere una decisione informata sul servizio prestato, tenuto conto del contesto in cui le situazioni di conflitto si manifestano.**

**5. Come criterio minimo per determinare i tipi di conflitti di interesse che possono insorgere al momento della fornitura del servizio di investimento, e la cui esistenza può ledere gli interessi di un cliente, i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria considerano se essi o un soggetto rilevante si trovino in una delle seguenti situazioni:**

**a) è probabile che il consulente finanziario autonomo, la società di consulenza finanziaria o il soggetto rilevante realizzino un guadagno finanziario o evitino una perdita finanziaria a spese del cliente;**

**b) il consulente finanziario autonomo, la società di consulenza finanziaria o il soggetto rilevante hanno nel risultato del servizio prestato al cliente o dell'operazione realizzata per suo conto un interesse distinto da quello del cliente;**

**c) il consulente finanziario autonomo, la società di consulenza finanziaria o il soggetto rilevante hanno un incentivo finanziario o di altra natura a privilegiare gli interessi di un altro cliente o gruppo di clienti rispetto a quelli del cliente interessato;**

**d) il consulente finanziario autonomo, la società di consulenza finanziaria o il soggetto rilevante svolgono la stessa attività del cliente.**

**6. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria elaborano, attuano e mantengono un'efficace politica sui conflitti di interesse formulata per iscritto e adeguata alle loro dimensioni e alla relativa organizzazione, nonché alla natura, alle dimensioni e alla complessità dell'attività svolta. Qualora il consulente finanziario autonomo o la società di consulenza finanziaria appartengano ad un gruppo, detta politica tiene conto anche delle circostanze, di cui il consulente finanziario autonomo o la società di consulenza finanziaria sono o dovrebbero essere a conoscenza, che potrebbero causare un conflitto di interesse risultante dalla struttura e dalle attività degli altri componenti del gruppo.**

**7. La politica sui conflitti di interesse messa in atto conformemente al comma 6:**

**a) deve consentire di individuare, in riferimento agli specifici servizi e attività di investimento prestati, le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interesse che possa ledere gli interessi di uno o più clienti;**

**b) deve definire le procedure da seguire e le misure da adottare per prevenire o gestire tali conflitti.**

**8. Le procedure e le misure di cui al comma 7, lettera b), sono volte a garantire che i soggetti rilevanti impegnati in varie attività professionali che implicano un conflitto di interesse del tipo specificato al comma 7, lettera a), svolgano dette attività con un grado di indipendenza adeguato alle dimensioni e alle attività del consulente finanziario autonomo o della società di consulenza finanziaria e del gruppo cui essi appartengono e al rischio che siano lesi gli interessi dei clienti. Ai fini del comma 7, lettera b), tra le procedure da seguire e le misure da adottare rientrano come minimo le voci del seguente elenco che sono necessarie perché il consulente finanziario autonomo o la società di consulenza finanziaria garantiscano il grado di indipendenza richiesto:**

**a) procedure efficaci per impedire o per controllare lo scambio di informazioni tra i soggetti rilevanti impegnati in attività che comportano un rischio di conflitto di interesse, quando lo scambio di tali informazioni può ledere gli interessi di uno o più clienti;**

**b) la vigilanza separata sui soggetti rilevanti le cui principali funzioni implicano l'esercizio di attività per conto di clienti con interessi in potenziale conflitto, o che rappresentano in altro modo interessi diversi in potenziale conflitto, ivi compresi quelli del consulente finanziario autonomo o della società di consulenza finanziaria;**

**c) l'eliminazione di ogni legame diretto tra la retribuzione dei soggetti rilevanti che esercitano prevalentemente un'attività e la retribuzione di, o i redditi generati da, altri soggetti rilevanti che esercitano prevalentemente un'altra attività, nel caso in cui possa sorgere un conflitto di interesse in relazione a dette attività;**

**d) misure miranti a impedire o a limitare l'esercizio da parte di**

**qualsiasi persona di un'influenza indebita sul modo in cui un soggetto rilevante svolge il servizio di investimento.**

**9. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria provvedono a che la comunicazione ai clienti a norma del comma 4 sia adottata come misura estrema da utilizzarsi solo quando le disposizioni organizzative e amministrative efficaci adottate al fine di prevenire o gestire i conflitti di interesse non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di ledere gli interessi del cliente.**

**La comunicazione indica chiaramente che le disposizioni organizzative e amministrative adottate dai consulenti finanziari autonomi o dalle società di consulenza finanziaria per prevenire o gestire il conflitto di interesse non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di ledere gli interessi del cliente. La comunicazione comprende una descrizione specifica dei conflitti di interesse che insorgono nella prestazione del servizio di investimento, tenendo in considerazione la natura del cliente al quale è diretta la comunicazione. La descrizione spiega in modo sufficientemente dettagliato la natura generale e le fonti dei conflitti di interesse, nonché i rischi che si generano per il cliente in conseguenza dei conflitti di interesse e le azioni intraprese per attenuarli, in modo tale da consentire al cliente di prendere una decisione informata in relazione al servizio di investimento nel cui contesto insorgono i conflitti di interesse.**

**10. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria valutano e riesaminano periodicamente, almeno una volta all'anno, la politica sui conflitti di interesse elaborata conformemente ai commi da 1 a 4 e adottano misure adeguate per rimediare a eventuali carenze. L'eccessivo ricorso alla comunicazione dei conflitti di interesse è considerato una carenza della politica adottata sui conflitti di interesse.**

<p><b>11. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria istituiscono e aggiornano in modo regolare un registro nel quale riportano le situazioni nelle quali sia sorto o possa sorgere un conflitto di interesse che rischia di ledere gravemente gli interessi di uno o più clienti.</b></p>	
<p style="text-align: center;"><b><u>Art. 109-sexiesdecies</u></b> <b>(Registrazioni)</b></p> <p><b>1. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria tengono nella prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti e per tutte le operazioni raccomandate, registrazioni sufficienti atte a consentire all’Organismo di espletare i propri compiti di vigilanza, di verificare il rispetto delle norme dettate dal presente Libro e, in particolare, di verificare l’adempimento degli obblighi nei confronti dei clienti o potenziali clienti.</b></p> <p><b>2. Le registrazioni sono tenute su un supporto che consenta di conservare le informazioni in modo che possano essere in futuro acquisite dall’Organismo e in una forma e secondo modalità che soddisfino le condizioni seguenti:</b></p> <p><b>a) l’Organismo può accedervi prontamente e ricostruire ogni fase fondamentale del trattamento di ciascuna operazione;</b></p> <p><b>b) è possibile individuare facilmente qualsiasi correzione o altra modifica apportata, nonché il contenuto delle registrazioni prima di tali correzioni o modifiche;</b></p> <p><b>c) non è possibile manipolare o alterare in altro modo le registrazioni;</b></p> <p><b>d) le registrazioni possono essere sottoposte a trattamento informatico o qualsiasi altro trattamento efficiente, nei casi in cui non sia possibile eseguire facilmente un’analisi dei dati, in ragione del</b></p>	<p>1. Si richiede di prevedere che l’obbligo di tenuta delle registrazioni sia assolto su supporto <u>durevole</u>.</p> <p>2. Si richiede di integrare il comma 6 come segue:</p> <p><i>“6. L’Organismo può dettare disposizioni sulle modalità ed i termini di tenuta delle registrazioni e può individuare un elenco di registrazioni supplementari rispetto all’elenco riportato nell’allegato I del regolamento (UE) 2017/565.”</i></p> <p>La durata dell’obbligo di tenuta delle registrazioni di cui al comma 5 non è infatti riferibile a tutte le registrazioni obbligatorie previste ai sensi del comma 1 ed a quelle determinate dall’Organismo ai sensi del comma 6.</p>

<p>volume e della natura degli stessi;</p> <p>e) le disposizioni dei consulenti finanziari autonomi e delle società di consulenza finanziaria soddisfano i requisiti di tenuta delle registrazioni indipendentemente dalla tecnologia impiegata.</p> <p>3. Fermi restando gli obblighi di tenuta delle registrazioni stabiliti da altre disposizioni normative, i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria tengono almeno le registrazioni indicate nell'allegato I del regolamento (UE) 2017/565, in funzione della natura delle attività svolte.</p> <p>4. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria tengono inoltre registrazioni scritte di tutte le procedure che devono mantenere a norma dell'articolo 109-<i>quaterdecies</i>.</p> <p>5. Le registrazioni che riguardano i diritti e gli obblighi del consulente finanziario autonomo, della società di consulenza finanziaria e del cliente nel quadro di un accordo sulla prestazione di servizi, o le condizioni alle quali presta servizi al cliente, sono tenute quanto meno per la durata della relazione con il cliente e, in caso di cancellazione dall'albo dei consulenti finanziari autonomi e delle società di consulenza finanziaria, per i cinque anni successivi.</p> <p>6. L'Organismo può dettare disposizioni sulle modalità di tenuta delle registrazioni e può individuare un elenco di registrazioni</p> <p>supplementari rispetto all'elenco riportato nell'allegato I del regolamento (UE) 2017/565.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>PARTE V</b> <b>PROVVEDIMENTI CAUTELARI E SANZIONATORI</b></p>	<p>1. Si suggerisce di riformulare l'elencazione alfa-numerica delle disposizioni per rendere più agevole l'enunciazione dei riferimenti.</p>

Capo I

Art. 110  
(Sanzioni)

1. Le sanzioni di cui agli articoli 196, comma 1, lettere a), b), c) e d) del Testo Unico sono irrogate ~~dalla Consob~~ **dall'Organismo**, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del presente regolamento e di altre disposizioni generali o particolari ~~impartite dalla Consob~~ emanate in base alle stesse.

**1-bis. Fermo restando quanto stabilito dal comma 1, l'Organismo delibera nei confronti del consulente finanziario autonomo o della società di consulenza finanziaria:**

**a) la radiazione dall'albo in caso di:**

**1) contraffazione della firma dei clienti o potenziali clienti sull'eventuale modulistica contrattuale o altra documentazione relativa allo svolgimento dell'attività di consulenza in materia di investimenti;**

**2) violazione delle disposizioni relative ai requisiti di indipendenza dei consulenti finanziari stabiliti dal regolamento ministeriale di cui all'articolo 18-bis e dal regolamento ministeriale di cui all'articolo 18-ter del Testo Unico;**

**3) acquisizione della disponibilità ovvero detenzione, anche temporanee, di somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti o potenziali clienti, in violazione degli articoli 18-bis, comma 1, e 18-ter, comma 1, del Testo Unico;**

**4) inosservanza del divieto di cui all'articolo 109-bis.1, comma 3;**

2. Coerentemente con quanto esposto nel commento al precedente art. 102, comma 1, lett. b), si propone di inserire una disposizione di raccordo mediante la riformulazione della disposizione di cui al n. 5), lett. a), comma 1-bis, di codesto articolo:

*“5) comunicazione o trasmissione ai clienti o potenziali clienti, all'Organismo o alla Consob di informazioni o documenti non rispondenti al vero, salvo quanto previsto dall'art. 102, comma 1, lett. b)”.*

3. Si propone inoltre di inserire una ulteriore ipotesi di radiazione, prevedendo alla lettera a) del comma 1-bis:

*“8) impiego nello svolgimento dell'attività di consulenza in materia di investimenti di soggetti non iscritti alla sezione dei consulenti finanziari autonomi.*

4. Alla lett. b) del comma 2 si richiede di utilizzare la stessa formulazione prevista dalla lettera b) del comma 1-bis per chiarire la durata della sospensione (da 1 a 4 mesi).

5. Si chiede di modificare il comma 2, lett. b), n. 1-bis come segue in considerazione della formulazione utilizzata all'art. 105 del regolamento:

*“1-bis) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 105, primo periodo;”*

6. Si richiede di modificare la previsione di cui al comma 1-bis, lett. c) ed al comma 2, lett. c), n. 1 come segue per riferire la sanzione alla violazione (più grave) dell'obbligo di comunicazione nonché tenere conto della operatività attuale:

*“c) il pagamento di un importo da euro cinquecentosedici a euro*

**5) comunicazione o trasmissione ai clienti o potenziali clienti, all'Organismo o alla Consob di informazioni o documenti non rispondenti al vero;**

**6) inosservanza dell'obbligo di cui all'articolo 103, comma 3;**

**7) inosservanza dei provvedimenti di sospensione adottati dall'OCF;**

**b) la sospensione dall'albo da uno a quattro mesi in caso di:**

**1) esercizio di attività o assunzione di incarichi incompatibili ai sensi dell'articolo 109-ter;**

**1-bis) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 109-quater concernenti l'aggiornamento professionale;**

**2) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 109-quinquies concernenti le regole di presentazione e le informazioni sul consulente e i suoi servizi;**

**3) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 109-sexies concernenti il contratto di consulenza in materia di investimenti;**

**4) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 109-septies concernenti l'acquisizione delle informazioni dai clienti e la loro classificazione;**

**5) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 109-octies concernenti le informazioni sugli strumenti finanziari;**

**6) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 109-novies concernenti la valutazione dell'adeguatezza;**

*venticinquemilaottocentoventitre in caso di violazione delle disposizioni di cui agli articolo 103, comma 1-bis."*

*"1) inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 103, comma 1 successiva alla data stabilita all'art. 112, comma 1, lett. b);".*

7) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 109-*decies* concernenti l'obbligo di rendiconto;

8) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 109-*undecies* concernenti i requisiti generali delle informazioni e le condizioni per la prestazione di informazioni corrette, chiare e non fuorvianti;

9) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 109-*duodecies* concernenti le modalità di adempimento degli obblighi di informazione;

10) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 109-*terdecies* concernenti le informazioni su supporto durevole e mediante sito *internet*;

11) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 109-*quaterdecies* concernenti le procedure interne;

12) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 109-*sexiesdecies* concernenti le registrazioni;

**c) il pagamento di un importo da euro cinquecentosedici a euro venticinquemilaottocentoventitre in caso di violazione delle disposizioni di cui agli articolo 103, comma 1-*bis*.**

2. Fermo quanto stabilito al comma 1, ~~la Consob~~ l'Organismo:

a) dispone la radiazione **del consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede** in caso di:

1) violazione della disposizione di cui all'articolo 31, comma 2, secondo periodo, del Testo Unico;

2) offerta fuori sede o promozione e collocamento a distanza per conto di soggetti non abilitati;

3) contraffazione della firma del cliente o del potenziale cliente su modulistica contrattuale o altra documentazione relativa ad operazioni dal medesimo poste in essere;

4) acquisizione, anche temporanea, della disponibilità di somme o di valori di pertinenza del cliente o del potenziale cliente;

5) comunicazione o trasmissione al cliente o al potenziale cliente, **all'intermediario, all'Organismo** o alla Consob di informazioni o documenti non rispondenti al vero;

6) sollecitazione all'investimento effettuata in violazione delle disposizioni di cui alla Parte IV, Titolo II, Capo I del Testo Unico e delle relative disposizioni di attuazione;

7) perfezionamento di operazioni non autorizzate dal cliente o dal potenziale cliente, a valere sui rapporti di pertinenza di quest'ultimo, o comunque al medesimo collegati;

**8) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 103, comma 3;**

**9) inosservanza dei provvedimenti di sospensione adottati dall'OCF;**

b) dispone la sospensione **del consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede** dall'albo di cui all'articolo 196, comma 1, lettera c), del Testo Unico, in caso di:

1) inadempimento degli obblighi informativi previsti dalle disposizioni richiamate all'articolo 104;

1-*bis*) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 105, primo periodo;

2) esercizio di attività o assunzione di qualità incompatibili ai sensi dell'articolo 106;

<p>3) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 107, comma 2;</p> <p>4) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 108, comma 3;</p> <p>5) violazione della disposizione di cui all'articolo 108, comma 4;</p> <p>6) accettazione dal cliente o dal potenziale cliente di mezzi di pagamento, strumenti finanziari e valori con caratteristiche difformi da quelle prescritte dall'articolo 108, comma 5;</p> <p>7) percezione di compensi o finanziamenti in violazione dell'articolo 108, comma 6;</p> <p>8) inadempimento degli obblighi di tenuta della documentazione di cui all'articolo 109;</p> <p>c) irroga <b>nei confronti del consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede</b> la sanzione pecuniaria di cui all'articolo 196, comma 1, lettera b), del Testo Unico, in caso di:</p> <p>1) inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 103;</p> <p>2) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 108, commi 1 e 2.</p> <p>3. Per ciascuna delle violazioni individuate <del>nel comma 2</del> <b>nei commi 1-bis e 2, la Consob - l'Organismo</b>, tenuto conto delle circostanze e di ogni elemento disponibile, può disporre, in luogo della sanzione prevista, la tipologia di sanzione immediatamente inferiore o superiore.</p>	
<p style="text-align: center;"><u>Art. 111</u> (Provvedimenti cautelari)</p>	<p>1. Si richiede di modificare il comma 2 come segue, in quanto le violazioni in parola concernono lo svolgimento dell'attività del consulente finanziario in generale e sono riferibili ai consulenti finanziari autonomi e alle società di consulenza finanziaria. Si propone altresì di sostituire "stessa" con "stesso", in virtù del fatto</p>

<p>1. Ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti cautelari di cui all'articolo <del>55, comma 1</del><b>7-septies, comma 1</b>, del Testo Unico, <del>la Consob</del> l'Organismo valuta la gravità degli elementi di cui dispone dando rilievo, in particolare, alle violazioni di disposizioni per le quali è prevista la sanzione della radiazione dall'albo, alle modalità di attuazione della condotta illecita ed alla reiterazione della violazione.</p> <p>2. Ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti cautelari di cui all'articolo <del>55, comma 2</del><b>7-septies, comma 2</b>, del Testo Unico, <del>la Consob</del> l'Organismo valuta, nei limiti dei poteri alla stessa attribuiti dalla legge, le circostanze per le quali il <del>consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede</del> <b>soggetto iscritto all'Albo</b> è stato sottoposto alle misure cautelari personali del libro IV, titolo I, capo II, del codice di procedura penale o in base alle quali ha assunto la qualità d'imputato per uno dei delitti indicati nella norma citata ed, in particolare, tiene conto del titolo di reato e dell'idoneità delle suddette circostanze a pregiudicare gli specifici interessi coinvolti nello svolgimento dell'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede.</p>	<p>che la disposizione era prima riferita alla Consob mentre ad oggi si riferisce all'Organismo.</p> <p><i>"2. Ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti cautelari di cui all'articolo <del>55, comma 2</del><b>7-septies, comma 2</b>, del Testo Unico, <del>la Consob</del> l'Organismo valuta, nei limiti dei poteri alla <del>stessa</del> attribuiti dalla legge, le circostanze per le quali il <del>consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede</del> <b>soggetto iscritto all'Albo</b> è stato sottoposto alle misure cautelari personali del libro IV, titolo I, capo II, del codice di procedura penale o in base alle quali ha assunto la qualità d'imputato per uno dei delitti indicati nella norma citata ed, in particolare, tiene conto del titolo di reato e dell'idoneità delle suddette circostanze a pregiudicare gli specifici interessi coinvolti nello svolgimento dell'attività di consulente finanziario <b>abilitato all'offerta fuori sede.</b>"</i></p>
<p style="text-align: center;"><b>PARTE VI</b> <b>DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 112</b> <b>(Disposizioni finali e transitorie)</b></p> <p>1. <del>Con successive delibere, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale, verrà disposta la data di inizio di operatività dell'Organismo e l'entrata in vigore delle disposizioni di cui alle parti II e III del presente Libro.</del></p> <p>2. <del>Fino all'entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 1, restano ferme le disposizioni di cui ai Capi II e III del regolamento approvato con delibera n. 10629 dell'8 aprile 1997, e successive modifiche ed integrazioni. Le Commissioni regionali e provinciali per l'[albo dei promotori finanziari] continuano ad operare fino alla data di inizio di operatività dell'Organismo 135.</del></p>	<p>1. Si propone l'applicazione contestuale all'entrata in vigore del nuovo Regolamento Intermediari degli articoli 98 e 100 (con le modifiche proposte nel presente documento).</p> <p>La proposta consente di agevolare le modalità di convocazione dei candidati e di organizzazione della prova, nonché di prevedere l'attuazione di modalità meno onerose per la comunicazione dei provvedimenti di cancellazione per mancato pagamento.</p> <p><i>"2. Fino alla pubblicazione delle delibere di cui al comma 1, <b>ad eccezione delle disposizioni contenute agli articoli 98 e 100</b>, restano ferme le disposizioni del presente regolamento nella versione antecedente all'entrata in vigore del presente decreto"</i></p> <p>2. Si auspica che la data di avvio dell'operatività della vigilanza sia deliberata dall'Autorità in modo da determinare la contestualità con quella dell'operatività delle nuove sezioni dell'albo per garantire il</p>

~~2 bis. I soggetti iscritti alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 1 all'[albo unico nazionale dei promotori finanziari] tenuto dalla Consob sono iscritti dall'Organismo all'albo unico previsto dall'articolo 31, comma 4, del Testo Unico nella medesima situazione in cui si trovano iscritti all'[albo unico nazionale dei promotori finanziari] tenuto dalla Consob 136.~~

~~3. Fino all'entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 1, per la comunicazione o trasmissione alle Commissioni regionali e provinciali per l'[albo dei promotori finanziari] di informazioni o documenti non rispondenti al vero è prevista la sanzione della radiazione e per la violazione dell'articolo 11 del regolamento approvato con delibera n. 10629 dell'8 aprile 1997, la sanzione pecuniaria di cui all'articolo 196, comma 1, lettera b), del Testo Unico. Per le violazioni individuate nel presente comma, la Consob, tenuto conto delle circostanze e di ogni elemento disponibile, può disporre, in luogo della sanzione prevista, la tipologia di sanzione immediatamente inferiore o superiore~~

**1. Con successive delibere, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale, verrà disposta:**

- a) la data di avvio dell'operatività dell'albo unico dei consulenti finanziari;**
- b) la data di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari.**

**2. Fino alla pubblicazione delle delibere di cui al comma 1, restano ferme le disposizioni del presente regolamento nella versione antecedente all'entrata in vigore del presente decreto.**

**3. L'articolo 103, comma 1, lettera g), entrerà in vigore solo a seguito dell'emanazione da parte dell'Organismo di apposite istruzioni operative al riguardo.**

corretto svolgimento delle funzioni. L'avvio dell'operatività dell'albo unico senza che sia operativa la vigilanza su tutte le sezioni dell'albo stesso comporterebbe infatti una grave lacuna di tutela degli investitori e un nocumento alla fiducia del sistema finanziario.

3. Si rileva l'opportunità di valutare una previsione espressa a livello regolamentare per determinare in modo chiaro la competenza per *l'adozione del provvedimento* sui procedimenti avviati e in corso alla data di avvio operatività dell'Organismo di cui al comma 1, lett. b).